



NOTIZIARIO

STUDI - PARERI - INFORMAZIONI AI SOCI

N. 35

SETTEMBRE 2006

Sede Legale presso A.B.I. - Via della Posta, 3 - 20123 Milano
Segreteria: recapito telefonico 347 2274578
Fax 075 5279217 - e-mail: credimpex@tin.it
www.credimpex.it
www.credimpex.eu



NOTIZIARIO

STUDI - PARERI - INFORMAZIONI AI SOCI

N. 35

SETTEMBRE 2006

CREDIMPEX ITALIA **È ...**

un'Associazione di persone, fondata nel 1985, operanti a vario titolo nei settori interessati al Commercio Internazionale. Gli iscritti provengono oltre che dalle Banche anche da Imprese, Trasportatori, Assicuratori, Studi legali e Studi di consulenza.

Scopo principale dell'Associazione è quello di favorire l'analisi e lo studio delle tecniche, degli strumenti e delle problematiche inerenti la gestione delle operazioni con l'estero ed in particolare quelle documentarie.

Credimpex- Italia conta attualmente oltre 400 Soci e dispone di un Comitato Direttivo, di 19 membri di un Consiglio di Presidenza e di Comitati Periferici.

La Sede sociale di Credimpex-Italia è presso l'Associazione Bancaria Italiana in Milano, il recapito è invece presso il Segretario.

IMPORTANTE

Gli studi ed i commenti propri di Credimpex-Italia, pubblicati sul presente Notiziario, possono essere utilizzati dai Soci e dagli Enti di appartenenza esclusivamente come «Uso Interno» e citando CREDIMPEX - ITALIA come fonte.

Ogni altro utilizzo dovrà, di volta in volta, essere autorizzato dal Consiglio di Presidenza, all'uopo delegato dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

XVI°
COMITATO DIRETTIVO IN CARICA
dall'9 GIUGNO 2006
(ELEZIONE DI TUTTI I COMPONENTI)

BACCARINI	Luciano (*)	MENÙ S.R.L.
CASTIGLIA	Massimo	I & I CARGO SERVICE SRL
COLOMBO	Mario	BANCA POPOLARE DI MILANO
CRUCIANI	Erminio (***)	PROVENIENTE DA SETTORE ESTERO BANCA
DEL BROCCO	Giovannino	ICCREA BANCA
DININNI	Carlo (*)	A B I
DINISIO	Roberto (*)	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
FADDA	Emilio	STUDIO LEGALE FADDA
FERRARI	Lanfranco (**)	PROVENIENTE DA SETTORE ESTERO BANCA
GIURGOLA	Antonio	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
GUAZZINI	Gabriele	UNICREDITO BANCA D'IMPRESA
PEDRETTI	Luigi	STUDIO LEGALE PEDRETTI, CIACCIA & PARTNERS
PERRONE	Lorenzo (*)	PROVENIENTE DA SETTORE ESTERO BANCA
PICCHI	Antonio	PROVENIENTE DA SETTORE ESTERO BANCA
ROMEO	Annunziata	TERCAS SPA - C R TERAMO
SANTILLI	Alfonso (*)	BANCA INTESA
VINARS	Alessandro	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

(*) Componenti anche del Consiglio di Presidenza

(**) Componente del Consiglio di Presidenza e del Comitato Direttivo,
a termini di statuto, in qualità di Tesoriere.

(***) Componente del Consiglio di Presidenza e del Comitato Direttivo,
a termini di statuto, in qualità di Segretario

PRESIDENTE ONORARIO

Lorenzo PERRONE

PRESIDENTE

Alfonso SANTILLI

VICE PRESIDENTE

Roberto DI NISIO

SEGRETARIO

Erminio CRUCIANI

TESORIERE

Lanfranco FERRARI

REVISORI DEI CONTI

Antonio DI MEO

Enrico FALCONE

Domenica FASSIO

Socio Onorario

Elia DIBITONTO

Lanfranco FERRARI

Umberto ROMEO

il recapito postale della SEGRETERIA è:

Segreteria di CREDIMPEX Italia
presso:

Erminio CRUCIANI

Via E. Caruso, 6
I-06132 PERUGIA

Telefono: **347 22 74 578** Fax: **0755 27 92 17** E-Mail:

credimpex@tin.it
www.credimpex.it
www.credimpex.eu

INDICE

(Notiziario nr. 35 – settembre 2006)

	PAGINA
NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE	
COMITATI PERIFERICI ATTUALMENTE ATTIVI	5
ASSEMBLEA DI CREDIMPEX Italia Hotel Giò - PERUGIA 9 giugno 2006	
RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE Alfonso SANTILLI	11
VERBALE D'INSEDIAMENTO DEL NUOVO COMITATO DIRETTIVO - CONFERIMENTO CARICHE SOCIALI	21
LE ULTIME NOVITÀ DA VIENNA (riunione del 17 maggio 2006) sulla Bozza delle nuove NUU Pubblicazione ICC 600	27
Le Regole ICC e la Lex Mercatoria Il sistema ICC di prevenzione e risoluzione delle controversie Intervento del Dr. Mauro FERRANTE	47
 Comunicazioni ai Soci	
AMARGINE DELL'ASSEMBLEA	
Su e Giù per la Valnerina:	109

NOTIZIE

DALL'ASSOCIAZIONE

COMITATI PERIFERICI ATTUALMENTE ATTIVI

Telefono

Fax

010	Emilia
011	Romagna
020	Milano 1
030	Piemonte Liguria
031	GENOVA
040	Verona - Brescia
041	Vicenza
050	Venezia- Padova- Treviso -Belluno
060	Friuli Venezia Giulia
070	Trentino Alto Adige
080	Abruzzo e Molise
090	Toscana
091	ALTO TIRRENO
110	Bergamo - Lodi – Cremona
120	Marche – Umbria
130	LAZIO
140	CAMPANIA

**Con la fine del mandato del XV ° Comitato Direttivo
sono decadute tutte le cariche dallo stesso conferite.**

Gli incarichi verranno conferiti su indicazione del nuovo Comitato Direttivo

ASSEMBLEA

DI

CREDIMPEX Italia

PERUGIA
8-10 giugno 2006

RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE

ALFONSO SANTILLI

**ALL'ASSEMBLEA ANNUALE
DEL 9 GIUGNO 2006**

Gentili Signore e Signori,

Buongiorno a tutti e benvenuti a Perugia, alla nostra ventunesima Assemblea.

Quando nel marzo del 1988 mi iscrissi a Credimpex-Italia, non avrei mai potuto immaginare che questa nostra Associazione potesse darmi tanto. Oltre alla grande opportunità di studiare ed approfondire le tematiche inerenti il lavoro con l'estero, mi ha dato modo di conoscere tante, ma tante brave Persone che poi sono divenute anche Amici.

Lo spirito di Credimpex-Italia, a mio avviso, potrebbe essere definito con uno slogan: "Professionalità, Simpatia ed Amicizia". Ora è tempo di bilanci, non solo perché siamo nel momento più significativo dell'anno, ovvero l'Assemblea, ma anche perché con questa Assemblea si conclude il mandato del Comitato Direttivo e di tutte le cariche sociali, compresa quella del Presidente: la mia.

Si può affermare che durante questo mandato è successo davvero di tutto, sia all'interno che all'esterno della nostra Associazione. Si sono infatti verificati importanti riassetto nel mondo economico, si è consolidata la ormai nota tendenza alla globalizzazione dei mercati e si sono registrati i primi significativi movimenti "migratori" di imprese tramite le delocalizzazioni produttive, con il conseguente aumento esponenziale della ricerca di nuove opportunità per quanto riguarda i mercati di sbocco e di approvvigionamento. Il nostro Paese è stato oggetto di grandi e repentine mutazioni, a partire da quella "piccola questione"

di cambiamento della divisa legale da Lira ad Euro per finire con il forte incremento di competitività proveniente soprattutto dai Paesi del Far East, con il colosso Cina in primo piano. Di fatto abbiamo anche incominciato ad assistere a una prima fase di stravolgimento delle attività più caratteristiche sino ad ora svolte dalle nostre imprese produttive e commerciali, le quali, in alcuni casi, per sopravvivere hanno necessariamente dovuto considerare una diversa impostazione operativa, che in pratica si traduce nel divenire un semplice anello di una catena distributiva di prodotti realizzati altrove, il più delle volte sfruttando proprio l'ingegno ed il gusto tipicamente italiano. Il "Made in Italy" con il tempo è diventato, e sempre più lo sarà nel prossimo futuro, l'ultimo baluardo difensivo della nostra sopravvivenza economica negli anni a venire. Non a caso questo "modo di essere italiani" è stato definito, da più parti, come il rimedio alla fase di invecchiamento che sta caratterizzando la nostra economia. Questo argomento, in linea generale e nello specifico per il nostro settore, è stato da me già più volte ripreso e pertanto mi permetto di richiamare alcuni concetti presenti nelle precedenti relazioni, perché anche il nostro lavoro di ogni giorno sta subendo e può subire dei significativi cambiamenti.

A Lerici, il 28 febbraio del 2003 dicevamo: che il mondo della filiera del regolamento del prezzo internazionale stava subendo enormi mutazioni simili ad una vera e propria rivoluzione fatta, non solo di aggregazioni bancarie ma, purtroppo, anche di minor attenzione per le figure professionali del comparto. Registravamo già allora che si era persa la consapevolezza di investire in professionalità, dimenticando che per formare un Operatore, sia esso bancario sia appartenente ad altre categorie quali Operatori di Trasporto, Assicurazioni o Aziendali, in grado di operare tranquillamente in un'operazione di credito

documentario, necessitavano almeno due se non tre anni di istruzione e di applicazione pratica cosa che non viene più attuata nelle varie realtà.

Poi riprendemmo il tema nell'Assemblea di Palmi il 23 aprile del 2004

basando l'intervento ancora sulla necessità di affinare le professionalità del settore per assicurarci un futuro, ripetendo che non trattavasi di una questione relativa ai "bancari" ma a tutti gli attori della filiera. Poi si considerava la delicata questione delle mode di "outsourcing" parola magica per i costi ma pericolosa proprio per gli sviluppi di professionalità e preparazione.

L'anno scorso a Teramo, riportammo anche la testimonianza dell'allora Vice Ministro alle Attività Produttive con delega al Commercio Estero On. Adolfo Urso, il quale, avendo in quell'occasione conosciuto la nostra Associazione, ci indirizzò parole di stima e di incoraggiamento.

Proprio per i rapporti con le Istituzioni, credo che, tra i compiti più importanti che i prossimi vertici di Credimpex-Italia saranno chiamati ad affrontare, debba essere compreso quello di instaurare immediati contatti con i responsabili per il settore commercio estero della nuova compagine governativa proprio per cercare di lavorare assieme per sviluppare i necessari interventi da effettuare nel nostro comparto operativo. Tutto ciò va inquadrato soprattutto nell'ambito di un costante rafforzamento della capacità concorrenziale del "sistema Italia".

Oltre al variegato e complesso scenario generale ora delineato, abbiamo avuto anche al nostro interno dei significativi cambiamenti dovuti al fatto che alcuni

Soci hanno lasciato l'attività lavorativa per la meritata pensione. Primo tra tutti rammento il passaggio di testimone alla Presidenza, lasciato al sottoscritto da Lorenzo Perrone che per più di dieci anni aveva guidato la nostra Associazione. Molti altri Amici hanno a loro volta lasciato il servizio attivo nelle banche o nelle aziende di appartenenza e parecchi di Loro hanno comunque continuato concretamente ad impegnarsi per Credimpex-Italia. A tutte queste Persone voglio rivolgere un sentito ringraziamento.

Tra le tante iniziative intraprese come Associazione in questi anni siamo partiti con la riedizione del Commentario, che resta il lavoro più importante di Credimpex-Italia, per poi contribuire alla predisposizione prima ed alla traduzione in italiano poi delle International Standard Banking Practice. Sempre lavorando di concerto con la Camera di Commercio Internazionale Italia e con l'Associazione Bancaria Italiana (aprofitto di questo momento per ringraziare Mauro Ferrante, Amerigo Gori ed Anna Sinimberghi, unitamente a tutto lo staff della CCI Italia, per l'amicizia che ci hanno sempre dimostrato, così come Carlo Di Ninni che oltre alla sua attività in Credimpex-Italia è stato il nostro costante punto di riferimento in ABI), abbiamo realizzato la traduzione delle Norme ed Usi Uniformi relative alle Garanzie Internazionali, la cui pubblicazione sarà disponibile fra qualche mese. Ci stiamo inoltre impegnando molto per contribuire alla stesura delle nuove Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, relativamente alle quali stiamo tenendo costantemente aggiornati tutti i Soci. Infine ci siamo anche focalizzati sulla realizzazione di "Giornate di Studio" su specifici argomenti di interesse. A questo proposito rammento l'ultima riunione nella quale abbiamo affrontato l'importante tema delle "Garanzie Internazionali" e come anche in quella sede, con molta par-

tecipazione, abbiamo discusso proficuamente mettendo a fattor comune - e questa è forse la caratteristica che ci rende unici - le varie necessità, le aspettative, i dubbi e le possibili soluzioni dei diversi Attori della filiera operativa del commercio estero. Come detto, ci sono stati anche momenti di vivace discussione dettati proprio dalle diverse visioni in merito alle problematiche affrontate, ma la ricerca di appropriate soluzioni e di punti di contatto ha dato come risultato una soddisfazione condivisa, in quanto fondamentale, per noi, è la ricerca degli approfondimenti e dei chiarimenti operativi che ci necessitano, che ci fa sentire parte importante del tessuto operativo del nostro Paese nel nostro specifico comparto.

Cosa dovranno fare il prossimo Comitato Direttivo e i nuovi Organi eletti dell'Associazione?

Ovviamente ci saranno da completare e tradurre le nuove Norme relative ai Crediti Documentari, che quasi certamente entreranno in vigore nella seconda metà del 2007 sotto il nome di Pubblicazione 600. Personalmente auspico, a tale proposito, che chi porterà avanti iniziative e responsabilità di Credimpex-Italia continui a collaborare, come fatto sino ad oggi, con Camera di Commercio Internazionale Italia ed ABI, nell'ottica di proseguire nella valorizzazione di questo importante modo di "fare sistema".

Non meno importante sarà l'opera di divulgazione e di approfondimento sul territorio, con l'imprescindibile aiuto di tutti i Soci, delle nuove Norme che ci accompagneranno nel nostro lavoro quotidiano presumibilmente almeno per i prossimi dieci anni.

Come è facile prevedere non sarà un compito semplice, ma mi piace ricordare al riguardo una citazione d'Annunziana "memento audere semper" "ricorda di osare sempre". Questo per affermare con grande forza, che anche in futuro Credimpex-Italia continuerà ad essere presente, facendo sentire la propria voce in tutte le sedi nel solo interesse della serietà e professionalità dei propri Soci. Se procederemo compatti, se saremo sempre in grado di ascoltare i problemi degli altri e cercare assieme la soluzione allo scopo di crescere professionalmente, se, in pratica, riusciremo a confermarci e migliorarci nel cammino fin qui percorso, allora davvero nessun traguardo ci sarà precluso.

Prima di concludere permettetemi di ringraziare, per l'aiuto fornitomi, tutti i componenti del Comitato Direttivo, i Revisori dei conti, gli amici dei Comitati Periferici attivi, il Consiglio di Presidenza, l'impagabile Presidente Onorario Lorenzo Perrone, il grande Vice Presidente Umberto Romeo, il preciso e versatile Tesoriere Lanfranco Ferrari e l'indispensabile Segretario Erminio Cruciani:

Grazie Amici.

Infine, nell'augurare un buon lavoro al futuro Comitato Direttivo della nostra Associazione, voglio ringraziare con tanto affetto tutti Voi cari Soci per la condivisione degli scopi della nostra Credimpex-Italia.

GRAZIE

Alfonso Santilli

RINNOVO
delle
CARICHE SOCIALI

VERBALE

DELLA I[^] RIUNIONE DEI MEMBRI
DEL XVI° COMITATO DIRETTIVO
ELETTI DALL'ASSEMBLEA

PERUGIA - 9 GIUGNO 2006

**I^ RIUNIONE DEI MEMBRI DEL XVI° COMITATO DIRETTIVO ELETTI DALL'ASSEMBLEA
DI PERUGIA IL 9 GIUGNO 2006**

Alle ore 22,30 presso l'Hotel Giò di Perugia si sono riuniti i seguenti nominativi risultati eletti a far parte del Comitato Direttivo:

BACCARINI	Luciano
CASTIGLIA	Massimo
COLOMBO	Mario
DEL BROCCO	Giovannino
DI NINNI	Carlo
DI NISIO	Roberto
FADDA	Emilio
GIURGOLA	Antonio
GUAZZINI	Gabriele
PEDRETTI	Luigi
PICCHI	Antonio
ROMEO	Annunziata
SANTILLI	Alfonso
VINARS	Alessandro

A termini di statuto presiede, il Socio Anziano, Luciano Baccarini.

Il Presidente prende la parola e dispone per dar corso all'elezione del nuovo Presidente effettivo dell'Associazione per il mandato che scadrà in occasione dell'Assemblea successiva al 31 dicembre 2010.

Il Socio Carlo Di Ninni chiede di poter fare una proposta preliminare alla votazione. Avuto l'accordo del Presidente chiede ai membri eletti del Comitato Direttivo di procedere, senza votazione, alla conferma nella carica di Presidente di Alfonso SANTILLI.

Il Comitato tutto, per acclamazione, si dichiara concorde con la proposta di Carlo DI NINNI e pertanto risulta riconfermato nella carica di Presidente Alfonso SANTILLI.

Il Presidente Santilli, ringrazia per la dimostrazione di stima ed affetto riservatagli ed a termini di statuto, invita il Comitato ad esprimersi per la designazione di un Membro del Comitato stesso a ricoprire la carica di Vice Presidente.

Prende la parola Antonio Giurgola che propone di conferire tale incarico a Roberto DI NISIO.

Tutti i membri del Comitato concordano con la proposta e designano Roberto DI NISIO alla carica di Vice Presidente dell'Associazione.

Roberto DI NISIO nell'accettare la carica di Vice Presidente ringrazia tutti i presenti per averlo scelto.

Il Presidente Santilli invita il Comitato, a termini di statuto, ad esprimersi per la designazione di un Socio alla carica di Tesoriere.

Anche in questo caso prima di procedere alla votazione il Presidente propone di riconfermare, Lanfranco FERRARI nella carica di Tesoriere.

Il Comitato all'unanimità, delibera di ascoltare Lanfranco FERRARI per ottenere la sua disponibilità all'accettazione della nomina auspicando nella positiva posizione dell'interpellato.

Il Presidente Santilli, sebbene la nomina del Segretario, a termini di statuto, rientri nella sua esclusiva competenza, chiede ai Membri del Comitato stesso di esprimersi sulla sua proposta di riconfermare nella carica di Segretario il Socio Erminio CRUCIANI.

Il Comitato senza dubbi ed all'unanimità delibera di sentire Erminio CRUCIANI per ottenere la sua disponibilità all'accettazione della nomina anche in questo auspicando vivamente l'accettazione da parte del prescelto.

Rispettivamente, Ferrari e Cruciani, chiamati a partecipare alla riunione del Comitato Direttivo, accettano la nomina anche se con qualche riserva.

Il Presidente Santilli, propone al Comitato la riconferma a Presidente Onorario di Lorenzo PERRONE per non perdere l'apporto di grande professionalità dello "Storico Presidente". Il Comitato all'unanimità conferma la nomina.

Sempre all'unanimità, come riconoscimento all'alto impegno profuso nell'interesse dell'Associazione, vengono nominati Soci onorari per l'intera durata del mandato i Signori: Elia DIBITONTO, Lanfranco FERRARI ed Umberto ROMEO.

Risultando primi dei non eletti viene chiesta la disponibilità di Antonio DI MEO, Enrico FALCONE, e Domenica FASSIO, che accettano, a ricoprire la carica di Revisori dei conti di Credimpex-Italia.

La seduta d'insediamento del nuovo Comitato Direttivo termina alle ore 23 e le nuove cariche sociali risultano essere quelle riportate nell'allegato.

Perugia, 9 giugno 2006

Il Socio Presidente per la prima convocazione
Luciano BACCARINI

Il Presidente
Alfonso SANTILLI

Il segretario
Erminio CRUCIANI

XVI° COMITATO DIRETTIVO IN CARICA DAL 9 GIUGNO 2006
(ELEZIONE DI TUTTI I COMPONENTI)

BACCARINI	Luciano	Menù Srl
CASTIGLIA	Massimo	I & I Cargo Service srl
COLOMBO	Mario	Banca Popolare di Milano
CRUCIANI	Erminio	proveniente da settore estero banca(***) (***) (*)
DEL BROCCO	Giovannino	ICCREA Banca
DI NINNI	Carlo	Consulente ABI
DI NISIO	Roberto	Banca Nazionale del Lavoro (*)
FADDA	Emilio	Studio Legale Fadda
FERRARI	Lanfranco	proveniente da settore estero banca (**) (*)
GIURGOLA	Antonio	Cassa di Risparmio di Firenze
GUAZZINI	Gabriele	Unicredit Banca d'impresa
PEDRETTI	Luigi	Studio Legale Pedretti, Ciaccia & Partners
PICCHI	Antonio	proveniente da settore estero banca
ROMEO	Annunziata	Tercas - Cassa di Risparmio di Teramo
SANTILLI	Alfonso	Banca Intesa (*)
VINARS	Alessandro	Carife - Cassa di Risparmio di Ferrara

- (*) Componenti anche del Consiglio di Presidenza
 (**) Componente, a termini di statuto, in quanto Tesoriere, del Comitato Direttivo e del Consiglio di Presidenza
 (***) Componente, a termini di statuto, in quanto Segretario, del Comitato Direttivo e del Consiglio di Presidenza

Presidente Onorario	Lorenzo	PERRONE (*)
Presidente	Alfonso	SANTILLI
Vice Presidente	Roberto	DI NISIO
Segretario	Erminio	CRUCIANI
Tesoriere	Lanfranco	FERRARI
Soci Onorari	Elia	DIBITONTO
	Lanfranco	FERRARI
	Umberto	ROMEO
Revisori dei Conti	Antonio	DI MEO
	Enrico	FALCONE
	Domenica	FASSIO

Le ultime novità da Vienna

(riunione del 17 maggio 2006) sulla

Bozza delle nuove NUU Pubblicazione ICC 600

Articolo 1 – Applicazione delle NUU (ex art. 1 NUU 500)

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 (“UCP”) are rules that apply to any documentary credit (“credit”) (including to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.

**Le NUU si applicano quando nel testo del credito espressamente sia stato indicato che esso è soggetto alle NUU Pubblicazione ICC 600
Anche nei messaggi MT700 sarà necessario riportare la precisa sottoposizione alle NUU**

Articolo 2 – Definizioni (ex art. 2 NUU 500)

Credit means.

Honour means:

- a. to pay at sight if the credit is available by sight payment.*
- b. to incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is available by deferred payment.*
- c. to accept a bill of exchange (“draft”) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance.*

Issuing bank means

Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/or documents, by either advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary.

Onorare significa:

- **pagare a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista;**
- **assumere un impegno di pagamento differito e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per pagamento differito;**
- **accettare una tratta spiccata dal beneficiario e pagare alla scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione.**

Negoziazione significa l'acquisto da parte della banca designata di tratte (in cui il trassato sia diverso dalla banca designata) e/o documenti, sia anticipando che consentendo di anticipare i fondi al beneficiario.

Banca designata significa banca autorizzata nel credito ad onorare (NEW quindi anche assumere impegno di pagamento differito in un credito di tale specie) o negoziare o, in caso di credito liberamente utilizzabile (non solo per quelli di negoziazione), qualsiasi banca.

Articolo 3 – Interpretazioni (Ex articoli 2, 6, 20 a, 20 d, 46, 47 NUU 500)

-
-
- *The term “bank” includes, but is not limited to, entities traditionally known as a bank or other financial institution.*

Discussione molto forte in atto, la posizione italiana è stata netta e decisa, seguita da altri Comitati: Germania, Francia, Austria, Rep. Ceca, ecc.

-

Articolo 4 – Crediti e Contratti (Ex articoli 3, 5 NUU 500)

- a. A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to such contract is included in the credit.....*
- b. An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of the credit, copies of the underlying contract, proforma invoice and the like.*

NEW Le banche scoraggeranno l’inserimento, come parte integrale del credito, di copie del contratto, fatture proforma ecc.

Articolo 5 – Documenti/merci/servizi/prestazioni (Ex art. 4 NUU 500)

- *Banks deal with documents and not with goods, services or other performances to which the documents may relate.*

NEW Le banche operano su documenti, non deve essere però considerata come una disposizione riduttiva, nel senso che poi le altre parti non operino su documenti, si è voluto invece maggiormente rimarcare l’assoluta documentarietà dello strumento. Inoltre, nei confronti del Beneficiario di un credito si è ritenuto importante precisare che questi non potrà trincerarsi dietro alla definizione di “operare solo sui documenti” e pertanto estranearsi dalle proprie responsabilità

Articolo 9 – Avviso di crediti e modifiche (Ex art. 7 NUU 500)

- a.

b.

c. An advising bank may utilize the services of another bank (“second advising bank”) to advise the credit and any amendment to the beneficiary. By advising the credit or amendment, the second advising bank signifies that it has checked the apparent authenticity of the advice it has received and that the advice accurately reflects the terms and conditions of the credit or amendment that has been received.

NEW Viene introdotta la figura della seconda banca avvisante

Articolo 10 – Modifiche (Ex art. 11 b NUU 500)

.....

e.

f.

g. If a time limit for the acceptance or rejection of an amendment is contained in the amendment or advice of amendment, the time limit shall be deemed to be not stated and disregarded.

Se la modifica o l’avviso di modifica contengono un termine ultimo per l’accettazione o il rifiuto della modifica, tale limite sarà considerato come non inserito e verrà ignorato

Articolo 12 – Designazione (Ex art. 10 c. d, NUU 500)

a.

b. A nomination by an issuing bank for a nominated bank to accept a draft or

incur a deferred payment undertaking includes an authorization for the nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking incurred by the nominated bank.

Questo nuovo concetto è in fase di riflessione e discussione

Articolo 11 – Crediti e modifiche teletrasmessi e preavvisati (Ex art. 11 a,c NUU 500)

a. An authenticated teletransmission of a credit or amendment will be deemed to be the operative credit or amendment, and any subsequent mail confirmation shall be disregarded.

NEW La conferma scritta, se inviata, sarà ignorata

Articolo 14 – Criteri generali per l'esame dei documenti (Ex articoli 13 a (parz), 21, 22, 37 c, 43 a NUU 500)

a. An issuing bank and any nominated bank must examine all documents stipulated in the credit in accordance with international standard banking practice to determine, on the basis of the documents alone, whether or not they appear on their face be in compliance with the terms and conditions of the credit ("compliance").

Si rafforza la prescrizione che il giudizio sulla conformità dei documenti, cui sono tenuti la banca emittente e qualsiasi banca designata, si basa solo

sui documenti. Il riferimento alla “prassi bancaria internazionale”, non più limitato dall’espressione “riflessa nei presenti articoli”, diventa il criterio per stabilire la conformità dei documenti in sostituzione della ragionevole cura.

b. An issuing bank and any nominated bank shall each have a maximum period of five banking days following the day of receipt of the presentation to examine the documents and determine compliance. The period for examination of documents does not depend on any upcoming expiry date or latest date for presentation.

Non si parla più di ragionevole periodo di tempo, ma si stabilisce che la conformità dei documenti deve essere accertata entro i 5 giorni lavorativi bancari successivi alla ricezione dei documenti.

Il periodo per l’esame dei documenti non è condizionato dal sopraggiungere della data di scadenza del credito o della data ultima per la presentazione dei documenti.

c.

d. Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in:

- i. that document;
- ii. any other stipulated document; or
- iii. the credit.

d) I dati riportati nei documenti, letti nel contesto del credito, dello stesso documento e riferito alla prassi bancaria internazionale, non necessita che siano identici, ma non devono essere in conflitto con i dati dello stesso documento, di altri richiesti dal credito o del credito

e.

f. If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d).

f) per particolari documenti diversi da quelli di trasporto, assicurazione e fattura commerciale, qualora non specificatamente stipulato nel credito da chi devono essere emessi od il loro contenuto, le banche accetteranno il documento come presentato a patto che esso sia ritenuto adeguato a svolgere le funzioni proprie del tipo di documento richiesto dal credito

g. A document presented but not required by the credit will be disregarded and may be returned to the presenter.

g) il documento presentato ma non richiesto dal credito non sarà considerato e potrà essere ritornato al presentatore.

(Anche in questo caso si ritiene necessario considerare volta per volta il contenuto e la valenza del documento presentato. Meglio sarebbe che il presentatore non consegnasse alcun documento non richiesto dal credito.)

h.

i. A document may be dated prior to the date of the credit, but must not be

dated later than the date of its presentation.

j. An address of the applicant required by the credit to be shown as part of the consignee or notify party details on a transport document must appear to be that stated in the credit. In all other cases, the addresses of the beneficiary and the applicant need not be the same as those stated in the credit or in another document forming part of the same presentation, provided they are within the same country as the respective addresses mentioned in the credit. Contact details (telefax, telephone, email and the like) stated as part of the address of the beneficiary and the applicant will be disregarded.

j) E' richiesta per il documento di trasporto la letterale conformità dell'indirizzo dell'Ordinante con quello riportato nel credito solo nel caso in cui il credito prescriva che tale indirizzo sia parte del destinatario o della parte che deve essere avvisata (notify party). Negli altri casi basta che gli indirizzi si riferiscano a luoghi di uno stesso Paese di quello indicato nel credito.

Articolo 15 – Documenti conformi (Nessun articolo delle NUU 500)

- a. When an issuing bank determines compliance, it must honour.*
- b. When a confirming bank determines compliance, it must honour or negotiate and forward the documents to the issuing bank.*
- c. When a nominated bank determines compliance and honours or negotiates, it must forward the documents to the confirming bank or issuing bank.*

Può sembrare un articolo superfluo, ma per la prima volta si prende in considerazione la questione “documenti conformi” e relativi adempimenti.

Articolo 16 – Documenti discordanti, loro accettazione e relative comunicazioni (Ex art. 14 NUU 500)

a.

b.

c. When an issuing bank or nominated bank decides to refuse to honour or negotiate, it must give a single notice to that effect to the presenter.

The notice must state:

i. that the bank is refusing to honour or negotiate; and

ii. each discrepancy in respect of which the bank refuses to honour or negotiate; and

iii. a) that the bank is holding the documents pending further instructions from the presenter; or

b) that the issuing bank is holding the documents until it receives a waiver and agrees to accept it, or receives further instructions from the presenter; or

c) that the bank is returning the documents; or

d) that the bank is acting in accordance with instructions previously received from

c. Se la banca emittente o la banca designata decide di rifiutare di onorare o negoziare, deve darne comunicazione in un'unica volta al presentatore, dichiarando:

che rifiuta di onorare o negoziare;

tutte le discordanze in base alle quali rifiuta di onorare o negoziare;

alternativamente:

- di tenere documenti a disposizione in attesa di ulteriori istruzioni dal presentatore;

- di tenere i documenti a disposizione fino alla ricezione della

- loro accettazione da parte dell'ordinante e purché la banca emittente sia allora disposta ad accettarla, o riceva ulteriori istruzioni dal presentatore;
- di restituire i documenti;
 - che sta agendo in conformità alle istruzioni precedentemente ricevute dal presentatore.

Rispetto a quanto previsto al punto d) dell'art. 14, viene precisato che la comunicazione deve essere unica e vengono date quattro alternative sulla gestione dei documenti, rispetto alle due previste nella 500.

d. The notice required in sub-article 16 (c) must be given by telecommunication or, if that is not possible, by other expeditious means no later than the close of the fifth banking day following the day of receipt of the presentation.

I termini per l'invio della comunicazione di rifiuto documenti, vengono ora previsti in un massimo di cinque giorni lavorativi.

e. An issuing bank or nominated bank may, after providing notice required by subarticle 16 (c), return the documents to the presenter at any time.

NEW La banca emittente o la banca designata può, dopo aver inviato la comunicazione di cui al punto c), restituire i documenti al presentatore in qualsiasi momento.

Articolo 17 – Documenti originali e copie (NUOVA FORMULAZIONE)
(Ex art. 20 b NUU 500)

a. At least one original of each document stipulated in the credit must be presented.

Deve essere presentato almeno un originale di ogni documento previsto dal credito;

b. A bank treats as original any document bearing an apparently original signature, mark, stamp, or label of the issuer of the document, unless the document itself indicates that it is not original.

Una banca considererà come originale qualunque documento che apparentemente rechi in originale una firma, un simbolo, un timbro o un'etichetta dell'emittente il documento, salvo che il documento stesso indichi che non è l'originale;

c. Unless a document indicates otherwise, a bank will also accept a document as original if it:

i. appears to be written, typed, perforated or stamped by the document issuer's hand; or

ii. appears to be on the document issuer's original stationery; or

iii. states that it is original, unless the statement appears not to apply to the document presented.

c. Salvo che il documento indichi altrimenti, una banca accetterà anche un documento come originale se:

– risulti scritto, dattilografato, perforato o timbrato a mano dell'emittente; o

- **risulti su carta intestata originale dell'emittente;**
- **indichi che è l'originale, salvo che l'indicazione apparentemente non si applichi al documento presentato;**

d. If a credit requires presentation of copies of documents, presentation of either originals or copies is permitted.

Se il credito richiede la presentazione di copie dei documenti, è permessa la presentazione sia di un originale che di una copia

e. If a credit requires presentation of multiple documents by using terms such as “in duplicate”, “in two fold” or “in two copies”, this will be satisfied by the presentation of at least one original and the remaining number in copies, except when the document itself indicates otherwise.

Credito che richiede la presentazione di documenti multipli: “duplicato”, “due esemplari” o “due copie”.

Sarà considerata soddisfatta tale richiesta con la presentazione di almeno :

- un originale ed il restante numero di copie.

Salvo che il documento stesso riporti diverse indicazioni

Articolo 18 – Fattura commerciale (Ex art. 37 NUU 500)

a. A commercial invoice:

- i. must appear to have been issued by the beneficiary (except as provided in article 38);*
- ii. must be made out in the name of the applicant (except as provided in subarticle 38 (g));*

- iii. must be made out in the same currency as the credit; and*
- iv. need not be signed.*

b.

c.

Article 19 Bill of Lading Covering Port-to-Port Shipment (ex art 23 NUU 500)

Article 20 Non-Negotiable Sea Waybill Covering Port-to-Port Shipment (ex art 24)

Article 21 Charter Party Bill of Lading (ex art 25 NUU 500)

Article 22 Multimodal Transport Document (ex art 26 NUU 500)

Article 23 Air Transport Document (ex art 27 NUU 500)

Article 24 Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents (ex art 28 NUU 500)

Article 25 Courier Receipt, Post Receipt or Certificate of Posting (ex art 29 NUU 500)

Article 26 “On Deck”, “Shipper’s Load and Count” “Said by Shipper to Contain” and “Charges Additional to Freight” (ex art 31, 33, NUU 500)

Articoli in fase di rivisitazione

Articolo 27 – Documenti di trasporto netti (Ex art. 32 NUU 500)

A bank will only accept a clean transport document. A clean transport document is one that bears no clause or notation which expressly declares a defective condition of the goods or their packaging. The word “clean” need not appear on a transport document even if required by the credit.

Articolo 28 – Documenti di assicurazione e copertura (Ex articoli 34, 35, 36 NUU 500)

a. An insurance document, such as an insurance policy, an insurance certificate or a declaration under an open cover, must appear to indicate the name of the insurance company or underwriter and be signed by:

- the insurance company or underwriter, or
- a named underwriter for or on behalf of the insurance company, or
- a named agent or proxy for or on behalf of the insurance company or underwriter.

Any signature by the insurance company, underwriter, agent or proxy must be identified as that of the insurance company, underwriter, agent or proxy.

Any signature by an underwriter must indicate whether the underwriter has signed for or on behalf of the insurance company or on its own behalf.

Any signature by an agent or proxy must indicate whether the agent or proxy has signed for or on behalf of the insurance company or underwriter.

An insurance document may be pre-signed by an insurance company, underwriter, agent or a proxy.

- b.....
- c.
- d.

- e.
- f.
- g. A credit should stipulate the insurance risks to be covered. Imprecise terms such as “all risks”, “usual risks” or “customary risks” will be disregarded, and an insurance document will be accepted without regard to any risks that are not covered.
- h. An insurance document may contain reference to an exclusion clause.
- i.

In particolare i punti g) ed h) sono ancora oggetto di importanti riflessioni

Art – 35 Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi ed errori di traduzione (Ex articoli 16 NUU 500)

When the requirements stipulated in the credit have been complied with and the nominated bank has honoured or negotiated, an issuing bank or confirming bank must reimburse, even in circumstances where the documents have been lost in transit between the nominated bank and the issuing bank or confirming bank, or between the confirming bank and issuing bank.

Quando le prescrizioni del credito sono state adempiute e la banca designata ha onorato o negoziato, la banca emittente o la banca confermantente devono effettuare il rimborso, anche qualora i documenti siano stati smarriti in transito tra la banca designata e la banca emittente o confermantente, o tra la banca confermantente e la banca emittente.

Art – 37 Esonero da responsabilità per i servizi richiesti ad altre banche (Ex art. 18 NUU 500)

C.

A credit or amendment should not stipulate that the advising to a beneficiary is conditional upon the receipt by the advising bank or second advising bank of its charges.

C.

Un credito o una sua modifica non dovrebbe prevedere che l'avviso al Beneficiario sia condizionato alla ricezione da parte della banca avvisante o della seconda banca avvisante delle sue competenze

Art - 38 Crediti trasferibili (ex art. 48 NUU Pubb. 500)

Art - 39 Cessione del credito (ex art. 49 Pubb. 500)

Le Regole ICC e la Lex Mercatoria

Il sistema ICC di prevenzione e
risoluzione delle controversie

Dr. Mauro Ferrante

Consigliere Delegato CCI-Italia

Segretario Generale AIA

Sommario:

1. Premessa.
 2. La CCI - Introduzione.
 3. La Corte e l'arbitrato CCI.
 4. Composizione della Corte nel triennio 2006-2008; dati statistici.
 5. Il Regolamento di arbitrato 1998.
 6. La clausola compromissoria tipo/98 della CCI e la competenza "*prima facie*" dell'arbitro.
 7. Tradizione e novità nel Regolamento 1998.
 8. Disposizioni preliminari.
 9. L'avvio dell'arbitrato.
 10. Effetti della convenzione arbitrale.
 11. Il tribunale arbitrale.
 12. Tribunale arbitrale e pluralità di parti.
 13. Ricusazione degli arbitri.
 14. Sostituzione degli arbitri.
 15. Il procedimento arbitrale.
 16. Regole di diritto applicabili.
 17. Atto di missione; calendario del procedimento.
 18. Istruzione della causa.
 19. Udienze.
 20. Chiusura dell'istruttoria.
 21. I lodi.
 22. La correzione ed interpretazione del lodo.
 23. Spese di arbitrato ed anticipi.
 24. Varie.
 25. Sistema ICC (*International Chamber of Commerce*) di risoluzione delle controversie.
 26. ICC/ADR (*Amicable Dispute Resolution*).
 27. Le quattro clausole ADR.
- Prospetto grafico su "Organi e Regolamenti ICC per la risoluzione di controversie/ divergenze".
- Bibliografia.

1. Premessa

Le interazioni tra il settore bancario e la ICC

Quello bancario, è uno dei settori della vita economica internazionale che ha da sempre interagito fruttuosamente con la Camera di Commercio Internazionale ispirando la produzione di due serie di Regole CCI, la prima per disciplinare il comportamento delle imprese bancarie nelle operazioni che le impegnano per favorire lo sviluppo del commercio, la seconda per prevenire e risolvere gli eventuali conflitti o controversie che dovessero insorgere in relazione a dette operazioni.

Di assoluta preminenza, dalla prima serie, le “Norme ed usi uniformi della ICC per i Crediti Documentari” (NUU), la cui prima edizione fu adottata nel 1933, e che fu riveduta cinque volte, l’ultima nel 1993, con la rinomata “500”, essa stessa oggetto ora di revisione, già avanzata, per opportuni emendamenti per tener conto di nuovi sviluppi nel settore dei trasporti come pure di nuove applicazioni tecnologiche; la nuova edizione delle NUU si ripromette, tra l’altro, di ridurre drasticamente l’elevato numero di crediti documentari la cui escussione viene inibita o ritardata a causa di discrepanze tra i documenti presentati, causando disagi, e costi aggiunti, per importatori, esportatori e quant’altri coinvolti e per le stesse banche. Per combattere questo fenomeno la ICC ha predisposto la pubblicazione n. 645 (curata in edizione trilingue, IEF, da CCI Italia) “Prassi Bancaria Internazionale Uniforme nei Crediti Documentari”; essa contiene risposte a 200 quesiti concernenti l’esame delle tratte, dei documenti di trasporto multimodale, dei documenti di assicurazione, dei certificati di origine e di tanti altri documenti associati con le lettere di credito. Si tratta di un breviario di grande utilità per le imprese – quali import-export, assicuratori, vettori, spedizionieri, ecc. – che partecipano in varia guisa al commercio internazionale, e per i loro consulenti.

Sempre della prima serie di Regole, non si può omettere di menzionare: la 500/3, NUUe – Supplemento alle NUU 500 per la presentazione elettronica (edizione trilingue IEF, a cura di CCI Italia); il Commentario CREDIMPEX 2001 alle NUU pubblicato

da CCI Italia; la pubblicazione ICC sulle Regole uniformi sugli incassi; le pubblicazioni ICC 458 per le garanzie su domanda e la 524 sulle Norme Uniformi per le garanzie di contratto; la pubblicazione ICC 590 sulle Regole e Prassi internazionali sulle lettere di credito standby, ed. italiana e inglese a cura di CCI Italia.

Le Regole sopra menzionate possono essere sussunte nella cosiddetta *lex mercatoria* di cui si parla nel successivo § a proposito della regolamentazione della CCI.

Regolamenti ICC per la risoluzione di conflitti di interessi e di controversie

Della seconda serie di Regole ICC, per prevenire (nel senso, ad es., che la stipulazione di un'idonea clausola compromissoria può di per sé costituire un deterrente all'insorgere di controversie) e, ove necessario, per risolvere le controversie, va innanzitutto menzionata la pubblicazione 581, Regolamento d'arbitrato della ICC, ed. trilingue, a cura di CCI Italia, e poi la pubblicazione ICC 809 sul Regolamento ADR e la pubblicazione ICC 811 sul Regolamento DOCDEX; dei due Regolamenti ultimi citati, che rientrano nella nuova categoria delle ADR, avremo modo di intrattenerci brevemente nel paragrafo che segue e più approfonditamente nei § 25-27.

Il fenomeno delle ADR, relativo alle tecniche alternative di soluzione delle controversie – fondate sull'intervento di un terzo neutrale, scelto dalle parti per aiutarle a raggiungere un accordo conciliativo – ha registrato, a partire dagli anni '70, un crescente interesse ed anche un significativo sviluppo operativo, marcatamente nel mondo anglosassone, per propagarsi poi, anche se con differenziata espansione, in tutto il mondo, compresa l'Italia.

Per quanto riguarda l'acronimo ADR (*Alternative Dispute Resolution*), è bene tener conto del fatto che nel nostro e in molti altri Paesi, nell'accezione corrente e diversamente dall'orientamento della Camera di Commercio Internazionale, esso è comprensivo sia dell'arbitrato sia della conciliazione, quali strumenti di composizione delle divergenze/controversie alternativi alla giustizia ordinaria, mentre la

CCI esclude nettamente l'arbitrato dall'acronimo ADR che con la locuzione "*Amicable Dispute Resolution*", da essa adottata, si riferisce alla sola conciliazione in tutte le varie tecniche (la più nota delle quali è la "*mediation*", nel significato attribuitole nel mondo anglosassone) in cui la conciliazione può concretizzarsi per consentire di metter fine ad una divergenza/controversia.

Anche per talune nuove figure di tali tecniche coniate dal nostro legislatore e per le intersecazioni registrate in questi ultimi anni tra arbitrato (rituale e irrituale) e varie tecniche, riconducibili alla conciliazione, non si possono ignorare recenti novità legislative nel campo della composizione di divergenze/controversie, introdotte nel nostro assetto normativo o che hanno formato oggetto di proposte da parte del mondo scientifico e imprenditoriale, rispetto a: i) art. 12 della L. 3.10.01 e del D.lgs. di attuazione n. 5/2003 in materia societaria; ii) nuova normativa nelle controversie tra privati e la Pubblica Amministrazione dopo la L. 205/2000; iii) modifiche del c.p.c. in materia di arbitrato, secondo la L. n. 80/2005 e il D.lgs. n. 40/2006.

A titolo esemplificativo, col decreto legislativo n. 5/2003, rispetto alle divergenze in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, sono state dettate norme specifiche sia per quanto riguarda l'arbitrato, in cui (art. 35.5) è esplicitamente ricompreso l'arbitrato irrituale o libero, sia per quanto riguarda la conciliazione stragiudiziale. Merita particolare menzione l'art. 37 del summenzionato decreto legislativo, avente ad oggetto la risoluzione di contrasti sulla gestione di società; secondo tale disposizione, gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono contenere clausole con le quali si deferiscono a uno o più terzi i contrasti (art. 37.1) tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. Benché sia collocato nel titolo V del decreto menzionato, dedicato all'arbitrato, l'art. 37 non contempla un procedimento arbitrale ma piuttosto un arbitraggio o arbitramento; non si tratta, invero, di decidere su una controversia relativa a diritti delle parti ma di dirimere contrasti di interessi nella gestione; in coerenza con la natura di arbitraggio di questo procedimento, la deci-

sione – resa dal terzo – reclamabile davanti un collegio (ove consentito dal regolamento applicabile, V. ad es. il Regolamento arbitrale dell’Associazione del Commercio dei Cereali e Semi di Genova) – è impugnabile solo ai sensi del 2° comma dell’art. 1349 del cod. civ., che contempla il completamento di un contratto ad opera di un terzo. L’art. 40, invece, tratta specificamente del procedimento di conciliazione stabilendo che, ove le parti non raggiungano un accordo, il procedimento si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale, se non ha luogo la conciliazione, ciascuna parte indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare; di ciò il conciliatore dà atto nel verbale di fallita conciliazione; se la conciliazione riesce, è redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal conciliatore; esso, omologato dal Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. La CCI – Introduzione

Il progetto di creare la Camera di Commercio Internazionale si deve alla Conferenza del commercio internazionale, con la partecipazione di uomini di governo e dei ceti imprenditoriali, tenutasi ad Atlanta, USA, dal 20 al 24 ottobre 1919, su invito della Camera di Commercio degli Stati Uniti, per accertare le esigenze economiche per la ricostruzione dei quattro principali Paesi alleati – Belgio, Francia, Gran Bretagna, Italia – usciti largamente distrutti dal primo conflitto mondiale da poco conclusosi, con il contributo che poteva esser fornito dagli USA a tale fine. Ai lavori aveva partecipato il Ministro francese del Commercio con l’estero, Étienne Clémentel, che avrebbe poi partecipato, a Parigi nel giugno 1920, alla Conferenza per la creazione della Camera di Commercio Internazionale, di cui sarebbe divenuto il primo Presidente. I lavori di Atlanta si conclusero con questa riflessione del delegato inglese Norman Davis: *“It is folly to try to succeed by any principle*

except that of efficiency and service, and I look upon this Conference as the beginning of international co-operation between the industrial and commercial interests of the world, which will lead to closer international affiliation, to a more commercial use of the world's resources and service, and consequently to a new era of peace and prosperity in the world". Si tratta di un elevato auspicio di globalizzazione degli sforzi del ceto imprenditoriale per promuovere, nella pace, lo sviluppo e la prosperità a livello mondiale.

Scopi dell'Organizzazione

In linea con gli orientamenti emersi nelle su accennate conferenze di Atlanta e Parigi, il preambolo del vigente Statuto della CCI pone come obiettivo fondamentale dell'Organizzazione di operare a favore di un'economia mondiale aperta, con la ferma convinzione che le relazioni economiche internazionali promuovono una maggiore prosperità generale nonché la pace fra le nazioni. Le attività della CCI, sia sul piano dei principi sia di natura tecnica, mirano a promuovere gli scambi internazionali, i servizi e gli investimenti, e nello stesso tempo sono dirette ad eliminare gli ostacoli e le distorsioni che ne intralciano lo sviluppo.

Conformemente a tali indirizzi, la Camera di Commercio Internazionale ha avviato fin dai suoi albori, due filoni di attività nell'interesse delle imprese dedite ai rapporti commerciali internazionali; il primo filone mirava a disciplinare i rapporti tra le parti da un punto di vista sostanziale che ha registrato nel tempo lo svilupparsi di un complesso di regole di disciplina di tali rapporti, che ha contribuito alla nascita di una nuova *lex mercatoria*; il secondo filone ha avuto per oggetto l'adozione di un sistema di regole procedurali e di organismi – primo fra tutti la Corte di conciliazione e di arbitrato della CCI, ad illustrare la cui attività è dedicata questa nota – per comporre le divergenze che sarebbero inevitabilmente insorte tra le imprese ed altri soggetti, anche statali, nell'attuazione delle operazioni economiche internazionali.

La CCI, che gode dello *status* consultivo di grado più elevato presso l'ONU, svolge la propria attività attraverso una stretta collaborazione tra il suo massimo organo deliberativo, il Consiglio mondiale e la struttura permanente della CCI, a Parigi, il Segretariato Generale, con le Commissioni specializzate e gli oltre 90 Comitati nazionali (CN) – tra cui il CN italiano che, mantenendo anche la denominazione di Sezione Italiana della CCI, adottata all'atto della sua costituzione, nel 1920, quando partecipò alla fondazione della CCI, annovera tra i propri soci le maggiori organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio, delle banche, delle assicurazioni, dei trasporti, l'Unione delle camere di commercio, nonché grandi e piccole imprese, professionisti e studiosi – nonché con i Membri diretti della CCI costituiti da locali camere di commercio o associazioni imprenditoriali e imprese, attivi in altri 30 Paesi.

Regolamentazioni della CCI

Il primo dei due summenzionati filoni di attività ha avuto inizio con un'indagine avviata dalla CCI nel 1920, subito dopo la sua costituzione, per accertare il significato, attribuito in varie parti del mondo, ai termini di consegna delle merci – spesso indicati con sigle, quali il FOB e il CIF – secondo usi e pratiche locali. A seguito di tale indagine e grazie alla collaborazione fornita, soprattutto attraverso i rispettivi Comitati nazionali, da importatori, esportatori, spedizionieri, vettori, assicuratori e banchieri, vennero raccolte dettagliate informazioni sull'interpretazione corrente, in tredici paesi, dei seguenti sei termini: *Franco vagone*, FAS, FOB, C&F, CIF, *Reso franco*.

I risultati di tale indagine, pubblicati nel 1923 in una raccolta denominata *Trade Terms – Termes Commerciaux*, misero in luce, per i singoli termini, le diversità di interpretazione accertate nei tredici paesi oggetto dell'indagine e costituirono pertanto un primo strumento utile per gli operatori che, resi avvertiti delle difformità accertate, poterono, con apposite pattuizioni, evitare malintesi nell'assumere le rispettive obbligazioni derivanti da un contratto di compravendita, che tali termini

utilizzava.

Il favore con cui venne accolta tale iniziativa indusse la CCI a proseguire ed ampliare il campo della sua ricerca conoscitiva della pratica mercantile. Ciò portò alla pubblicazione, nel 1928, di una nuova raccolta di *Trade Terms – Terms Commerciaux*, la quale, per i succitati sei termini di consegna, metteva a raffronto le interpretazioni correnti in 35 Paesi.

Le indagini conoscitive del '23 e del '28 permisero alla CCI di elaborare una serie di “Regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali” afferenti ad undici clausole di consegna che vennero adottate e pubblicate nel 1936 sotto la denominazione di *Incoterms 1936* (forma contratta dell’espressione inglese *International Commercial Terms*).

Questa prima serie di regole uniformi circa le obbligazioni del venditore e del compratore in un contratto di compravendita internazionale è stato oggetto di revisione, con cadenza decennale, fino all’edizione 2000, attualmente in vigore. Oltre a prevedere le prestazioni essenziali del venditore e del compratore – fornitura della merce, rispettivamente ritiro della merce e pagamento del prezzo – gli *Incoterms* disciplinano le modalità della consegna, il passaggio dei rischi, la ripartizione, fra venditore e compratore, sia delle spese attinenti al trasporto sia dell’onere delle formalità documentarie nonché dell’onere tributario relativo al passaggio delle frontiere.

Questo filone si sviluppò con l’elaborazione di altre regole (per i crediti documentari, per gli incassi, per le garanzie contrattuali, ecc.) intese a facilitare le operazioni di compravendita e di appalti internazionali, con l’adozione di contratti *standard* nel campo della compravendita internazionale, della distribuzione, del *franchising*, della fornitura di impianti industriali chiavi in mano, ecc., di codici nel campo del *marketing* e della pubblicità; meritano ancora menzione le Regole per combattere l’estorsione e la corruzione, adottate dalla CCI e fatte proprie da numerose imprese

in tutto il mondo.

La CCI collabora con organizzazioni interstatali e intergovernative, quali l'ONU, la WTO, l'OCSE, l'UNIDROIT, ecc. e altre organizzazioni intergovernative e private (le cosiddette Intergovernmental e Non-governmental Organizations–IGO.s e NGO.s impegnate su molteplici problematiche internazionali, dagli scambi agli investimenti, dalle questioni ambientali alla lotta contro la pirateria e le contraffazioni.

3. La Corte e l'arbitrato CCI

Subito dopo la sua costituzione, la CCI ha promosso un meccanismo per la composizione delle controversie commerciali mediante un sistema amministrato dalla propria Corte e con un *Regolamento* di Conciliazione e di Arbitrato, approvato il 10 luglio 1922; al tempo, diciassette erano le Sezioni o Comitati Nazionali CCI, che hanno preso parte all'iniziativa, entrando anche a far parte, con propri esponenti, degli Organi della Camera arbitrale e della sua Corte.

Queste le direttive e norme-chiavi contenute nel Regolamento (*Rules of procedure for the conciliation and good offices*, nel testo inglese, Pubbl. CCI n. 21) approvato dal Consiglio della CCI il 10 luglio 1922, attuando una risoluzione approvata dal Congresso CCI, a Londra, il 1° luglio 1921: che il Consiglio della Camera di Commercio Internazionale nomini un Comitato Internazionale di Arbitrato che, quando investito di funzioni inerenti all'applicazione del Regolamento, assume la denominazione di “Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale”; che la Corte designi un arbitro rispetto a ciascuna richiesta di arbitrato, salvo che le parti non richiedano la nomina sia di due arbitri, e di un *umpire* eventuale, ovvero di tre arbitri; che la Corte stabilisca il luogo dove tenere le udienze, qualora queste siano necessarie; che la procedura sia svolta in modo che il lodo, quando reso, possa acquisire il riconoscimento legale.

Il Regolamento era accompagnato dalla clausola compromissoria sottoriportata (nella traduzione italiana – contenuta, unitamente ai testi originali in francese e inglese – nella pubblicazione n. 21 della CCI), suggerita dal Comitato Esecutivo della Corte d'arbitrato, per l'inserimento nei contratti:

“Le parti contraenti si impegnano di ricorrere all'arbitrato a termini del Regolamento d'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, al fine di regolare le controversie relative all'interpretazione del presente contratto. Nota: Le leggi di alcuni paesi, e specialmente la legislazione francese, non riconoscono ancora la validità della clausola compromissoria. La redazione di un atto di compromesso, in questi paesi, è quindi sempre necessaria.”

Si avverte una certa influenza del diritto francese e dell'Europa continentale nel testo del Regolamento d'arbitrato laddove esso prevede che gli arbitri possono rendere la propria decisione (quando consentito dalla legge applicabile) come amichevoli compositori (nel testo inglese *The arbitrators may render their decision as “amiable compositeurs”*) e del diritto anglosassone per quanto riguarda la disciplina circa la composizione ed i poteri del tribunale arbitrale, che prevede che esso possa essere formato da un arbitro unico ovvero da due arbitri – con eventuale intervento dell'*umpire* che decide da solo, nel caso di divergenze di giudizio tra i primi due – ovvero ancora da tre arbitri che decidono a maggioranza.

4. Composizione della Corte nel triennio 2006-2008; dati statistici

Nel gennaio 2006 ha avuto inizio il nuovo mandato triennale della Corte Internazionale di Arbitrato della CCI. La Corte consta di 122 componenti, tra cui un Presidente (Robert Briner – che ha presieduto la Corte per oltre nove anni – fino al 28/02/2006 e Pierre Tercier dal 01/03/2006), 9 Vice Presidenti, 86 Membri e 26 Membri alternativi. Nella Corte sono rappresentati i CN di 86 Paesi, che coprono tutte le regioni del mondo e includono, per la prima volta, la Repubblica Dominicana e il Guatemala. La larga rappresentazione geografica della Corte è riflessa nelle nomi-

ne dei Vice Presidenti che provengono da: Australia, Austria, Egitto, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Messico, Singapore e Stati Uniti d’America. Il CN italiano partecipa ad alto livello all’attività della Corte; il Prof. Avv. Piero Bernardini ne è stato il Vice Presidente dal gennaio 1998 al 31 dicembre 2005; il Prof. Avv. Gabriele Crespi Reghizzi e l’Avv. Loretta Malintoppi sono stati riconfermati dal Consiglio mondiale CCI per un secondo mandato di tre anni, su designazione del CN italiano, rispettivamente come Membro e Membro alternativo.

La Corte della CCI si riunisce settimanalmente durante tutto l’anno. A queste sessioni, che hanno luogo a Parigi, la Corte monitorizza i casi sottoposti all’arbitrato CCI ed esegue le sue funzioni che includono: la nomina e la conferma – ove nominati dalle parti – degli arbitri; la decisione sulle istanze di riconsiliazione degli arbitri; la determinazione dei costi d’arbitrato (diritti amministrativi ed onorari e spese degli arbitri); l’esame ed approvazione degli atti di missione e dei progetti di lodo ad essa sottoposti dai tribunali arbitrali.

Dall’inizio dell’attività della Corte nel 1922 alla fine del 2005 i casi amministrati sono stati quasi 14.000; vengono qui di seguito esposti i dati statistici concernenti gli arbitrati relativamente all’anno 2004 sommariamente completati, alla fine, da dati riguardanti il 2005: casi pendenti alla fine del 2004: 1.110; nuove domande d’arbitrato: 561; lodi emessi su accordo delle parti: 31; lodi parziali emessi: 94; lodi finali emessi: 220, su un totale di 345 lodi.

Dati statistici.

Origine geografica dei 1.682 litiganti – le parti litiganti sono risultate provenire da 116 Paesi e precisamente: 72 dall’Africa, 206 dal Nord America, 192 dall’America Latina e dai Caraibi, 291 dall’Asia, 916 dall’Europa e 5 dall’Oceania; i primi cinque Paesi con il più alto numero di litiganti sono stati: *USA* (178); *Regno Unito* (131); *Germania* (127); *Francia* (121); *Italia* (85).

Origine geografica dei 952 arbitri – su un totale di 61 Paesi di provenienza, i seguenti Paesi ne hanno espresso il numero più elevato: *Regno Unito* (120), *Svizzera* (120), *USA* (103), *Francia* (101), *Germania* (62), *Italia* (46), *Spagna* (35), *Belgio* (32), *Argentina* (30), *Austria* (27), *Messico* (23), *Brasile* (22), *Singapore* (21).

Sede d'arbitrato – su un totale di 458 sedi d'arbitrato in 49 Paesi, i seguenti Paesi ne hanno registrato il numero più elevato: *Francia* (89), *Svizzera* (78), *Regno Unito* (65), *USA* (42), *Germania* (17), *Singapore* (16), *Austria* (13), *Argentina* (11), *Italia* (11), *Brasile* (10), *Messico* (10).

Arbitrati multi-parti – su un totale di 561 nuovi casi, 173 casi hanno riguardato arbitrati multi-parti, con un massimo, in un solo caso, di 82 parti, di cui 81 erano parti convenute; il massimo numero di parti attrici, in un solo caso, è stato di 34.

Nel 2005 le nuove domande di arbitrato sono state 521 ed i lodi emessi sono stati 325. Le domande di arbitrato hanno coinvolto 1.422 parti di 117 Paesi e territori; nel 13% dei casi, almeno una delle parti era uno Stato o altra entità pubblica.

Gli arbitri sono stati di 68 diverse nazionalità, di cui 34 di nazionalità italiana.

La sede dell'arbitrato è stata localizzata in 50 Paesi, tra cui l'Italia per 3 arbitrati.

5. Il Regolamento di arbitrato 1998

Entrato in vigore il 1° gennaio dello stesso anno, e tuttora vigente, il nuovo Regolamento è stato approvato dal Consiglio della CCI l'8.04.97, nel corso del 32° Congresso mondiale della CCI, a Shanghai.

Il nuovo Regolamento si compone di 35 articoli, contro 26 nell'edizione del 1988, e di tre Appendici, come nell'edizione precedente. L'articolato è fortemente aumenta-

to per la trasmigrazione nel regolamento vero e proprio di molte disposizioni che erano state introdotte nell'App. III/1988 (così quelle che erano contenute negli artt. 18 sino a 22 dell'Appendice 1988) per conferire ad esse maggiore autorevolezza ma soprattutto per rendere più chiara ed organica la struttura del regolamento che si sviluppa secondo un discorso logico partendo, come il precedente, dal ruolo della Corte e del suo Segretariato e disciplinando poi le fasi del procedimento, dal suo radicamento, con la presentazione della domanda d'arbitrato, sino alla sua conclusione.

6. La clausola compromissoria tipo/98 della CCI e la competenza “*prima facie*” dell'arbitro

Prima ancora di prospettare una panoramica sulle novità portate dal nuovo Regolamento 1998, merita di essere segnalata la sostituzione della clausola compromissoria tipo precedentemente raccomandata “Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.” con l'attuale “*Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.*” che è stato deciso di raccomandare con riferimento al nuovo Regolamento di arbitrato 1998, segnando così un distacco netto tra conciliazione CCI ed arbitrato CCI.

L'eliminazione, nella nuova clausola, del richiamo al Regolamento di conciliazione evita il rischio che poteva prodursi con la precedente formulazione della clausola compromissoria in caso di contestazione, fondata sulla improcedibilità del ricorso al procedimento arbitrale per omesso previo tentativo di conciliazione. Merita tuttavia osservare che nella prefazione al proprio Regolamento sull'*Amicable Dispute Resolution-ADR*, la CCI raccomanda che le parti riflettano sull'opportunità – e ciò

vale soprattutto con riferimento a contratti di durata o contratti comunque complessi – di pattuire il ricorso abbinato alla conciliazione ed all’arbitrato, per la risoluzione delle divergenze, purché con scelta di modalità chiare che precludano tattiche dilatorie, e con l’auspicio, invece, che il tentativo di conciliazione possa risultare vincente, eliminando il conflitto tra le parti in tempi molto più brevi e con costi normalmente molto inferiori rispetto ad un arbitrato.

L’estensione dell’oggetto della nuova clausola compromissoria alle “controversie connesse” con il contratto cui la clausola fa espresso riferimento è da accogliersi positivamente perché permette di poter fare affidamento sulla competenza arbitrale rispetto a controversie tra le stesse parti che potrebbero insorgere, ad esempio, da contratti non ancora stipulati, venuti in essere successivamente con specifico riferimento al contratto esplicitamente menzionato nella clausola compromissoria. Eventuali eccezioni che dovessero essere mosse al riguardo dal convenuto nella risposta alla domanda d’arbitrato potrebbero, senza sospensioni del procedimento, essere risolte con la c.d. determinazione interna “*prima facie*”, sulla validità, nel caso concreto, della clausola compromissoria, v. *infra*, *avvio dell’arbitrato*, sub art. 6.2.

Come è stato ricordato dalla CCI nella presentazione del nuovo testo della clausola compromissoria tipo, le parti ben possono predeterminare la loro volontà, precisandola nella clausola, rispetto al numero degli arbitri ed alle modalità della loro nomina (riservando, ad esempio, alle parti stesse o agli arbitri da esse nominati, la nomina del terzo arbitro), come pure rispetto alla scelta del luogo dell’arbitrato e della legge o delle norme di diritto applicabili, nonché della lingua/lingue in cui si svolge il procedimento, scelta quest’ultima particolarmente utile per evitare che, in assenza di pattuizioni al riguardo, difficoltà possano insorgere fin dalla presentazione della domanda d’arbitrato che potrebbe essere formulata in una lingua non comunemente utilizzata nell’arbitrato internazionale e non conosciuta dalla parte convenuta.

I redattori della nuova clausola tipo, da lodare per l'eliminazione del riferimento alla conciliazione e per l'estensione dell'oggetto della nuova clausola alle "controversie connesse", avrebbero potuto evitare l'eliminazione dell'ente amministrante il procedimento d'arbitrato, che appariva nei regolamenti precedenti sin dal 1953, eventualmente modificando la denominazione dell'ente amministrante da "Camera di Commercio Internazionale" in "Corte Internazionale di Arbitrato della CCI", la clausola risulterebbe così formulata: *"Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento, del quale la Corte Internazionale della CCI amministra l'applicazione."*

Questa, o più appropriata, formulazione supererebbe, oltre a tutto, le critiche che, secondo autorevoli commentatori del "sistema" arbitrale CCI e allo stesso tempo esperti del "sistema" arbitrale cinese, sarebbero mosse da parte cinese alla "clausola tipo 1998" in quanto sarebbe non valida o non efficace secondo la legge cinese, perché mancante dell'indicazione dell'ente che amministra il R/98; osserviamo che analoghe eccezioni potrebbero essere mosse da parte russa e da entità (compresi gli "operatori economici") di altri Paesi che hanno sviluppato le loro normative e prassi, ispirandosi ai due richiamati sistemi "capo-fila".

Considerato che la stessa CCI invita le parti (ed i loro consulenti) a modificare ed integrare il contenuto della clausola, anche rispetto alle norme di diritto (sostanziali o procedurali) applicabili, sarebbe opportuno che anche di quanto sopra sia tenuto conto nel pattuire la clausola compromissoria da inserire nel contratto, o in atto separato che vi faccia specifico riferimento, ovvero da stipulare con riferimento a rapporti giuridici anche extracontrattuali (ad es., nel settore della navigazione), suscettibili di dare origine a controversie arbitrabili.

Si riproduce qui di seguito il nuovo art. 817 c.p.c. sull'eccezione d'incompetenza: *"Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la rego-*

lare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.

Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento.

La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.

La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.”.

Merita di essere segnato quanto prevede il nuovo art. 819-ter c.p.c. relativamente ai rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria:

“La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.

La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.

L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia dedotta in giudizio.

Nei rapporti tra arbitrato e processo giudiziario non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato.”.

7. Tradizione e novità nel Regolamento 1998

Nonostante il suo carattere innovativo, il R/98 è rimasto fedele alla tradizione del sistema arbitrale CCI, mantenendo sostanzialmente inalterate due caratteristiche fondamentali: il ruolo della Corte nell'amministrare i procedimenti e la possibilità per le parti – tenendo conto di una prassi che si è evoluta negli anni, d'intesa con la Corte ed il suo Segretariato, e che è stata molto rafforzata dall'esplicito riconoscimento alle parti, con l'art. 32 del R/98, della possibilità di poter concordare tra di esse, ove del caso previi accordi con la Corte ed il suo Segretariato, la riduzione dei termini previsti per le varie fasi del procedimento – modellando il procedimento per soddisfare al meglio le proprie esigenze.

Le nuove regole d'arbitrato della CCI hanno cercato un delicato compromesso tra l'autonomia riconosciuta alle parti e taluni eteronomi principi ed obblighi che debbono essere osservati dalle parti e dagli arbitri in un procedimento arbitrale CCI, quali il principio dell'indipendenza di ciascun arbitro da tutte le parti, compresa quella che lo ha nominato; i poteri della Corte di confermare gli arbitri, di decidere sulle istanze di riconsiliazione, di rimuovere l'arbitro per comportamento improprio; i poteri della Corte per quanto riguarda il controllo ed esame del progetto di lodo.

Ancora prima di iniziare una panoramica sulla nuova regolamentazione, a partire dall'art. 1, merita di essere segnalato subito che una delle novità più interessanti del R/98 – e che le parti ed i loro consulenti dovrebbero aver presente, e che si raccomanda di ben considerare, prima ancora della presentazione della domanda d'arbitrato, soprattutto in relazione a controversie complesse e importate – è costituita dalla disposizione dell'art. 32.1 che consente alle parti di concordare la riduzione dei termini previsti dal Regolamento, collegandolo all'art. 30, concernente gli "anticipi" e, soprattutto, col potere conferito al Segretario Generale della Corte di chiedere (art. 30.1) un "anticipo" alla sola parte attrice (v. *infra*, sub "spese di arbitrato ed anticipi", gli articoli appena citati e specialmente l'art. 32 che richiama le "procedure rapide", *fast track procedures*, che le parti possono concordare an-

che prima della presentazione della domanda d'arbitrato.

Qualche precisazione preliminare rispetto agli “anticipi” a fronte dei prevedibili costi dell'arbitrato (per diritti amministrativi e per onorari e spese degli arbitri): la fissazione e la liquidazione degli anticipi, in base alle disposizioni contenute nel Regolamento e nell'Appendice III, sono di esclusiva competenza della Corte e del Segretariato e l'art. 2.4 dell'Appendice III vieta, come contrari al Regolamento, separati accordi, al riguardo, tra le parti e l'arbitro.

8. Disposizioni Preliminari

Le disposizioni preliminari del R/98 formano oggetto dei seguenti articoli: art. 1, “Corte internazionale di arbitrato”, art. 2 “Definizioni”, art. 3 “Notifiche e comunicazioni scritte; termini”.

L'art. 1/98, rubricato “La Corte Internazionale d'arbitrato”, enuncia le modalità della sua costituzione e precisa che la Corte non decide le controversie e che la sua funzione è quella di provvedere, in conformità del Regolamento e con l'ausilio del Segretariato Generale, alla soluzione delle controversie commerciali internazionali. Differenziandosi rispetto al R/1988, l'ultima frase dell'art. 1 stabilisce che, se la convenzione arbitrale gliene attribuisce la competenza, la Corte può provvedere alla soluzione anche di controversie commerciali non aventi carattere internazionale.

L'art. 2 precisa che nel Regolamento: i) “tribunale arbitrale” indica uno o più arbitri; ii) “attore” indica uno o più attori; “convenuto” indica uno o più convenuti; iii) “lodo” indica, *inter alias*, un lodo interlocutorio, parziale o finale.

L'art. 3/98 disciplina dettagliatamente le modalità delle notificazioni e comunicazioni, e le condizioni per l'efficacia delle stesse nei rapporti intercorrenti tra le

parti ed il Segretariato della Corte ed il tribunale arbitrale ed in particolare (art. 3.4) stabilisce che i termini prescritti dal Regolamento decorrono dal giorno successivo a quello in cui le comunicazioni/notificazioni sono considerate eseguite ai sensi dell'art. 3.3; i termini imposti al convenuto per la risposta alla domanda d'arbitrato possono (art. 5.2) essere prorogati dal Segretariato alle condizioni ivi indicate e sempre il Segretariato può (art. 5.6) concedere all'attore una proroga del termine per la trasmissione della replica.

La Corte ed il Segretariato possono concedere proroghe per gli altri termini stabiliti dal Regolamento (v., ad es., art. 18.2 per la proroga, su richiesta del tribunale arbitrale o d'iniziativa della Corte, del termine per la trasmissione alla Corte dell'atto di missione; v. anche l'art. 24.2 per la proroga, ad opera della Corte, del termine per emettere il lodo, anche qui su richiesta del tribunale arbitrale o di propria iniziativa).

9. L'avvio dell'arbitrato

Esso forma oggetto degli articoli da 4 a 6 del R/98.

L'art. 4/98, con l'art. 3.1 ed unitamente all'art. 1.1 dell'Appendice III, disciplinano modalità di presentazione ed effetti della domanda di arbitrato, precisando che il procedimento ha inizio dalla data in cui il Segretariato riceve la domanda, a condizione che essa sia accompagnata dal versamento dell'anticipo sui diritti amministrativi di US \$ 2.500. L'art. 3.2 descrive dettagliatamente quello che dovrebbe essere il contenuto della domanda; in caso di non conformità della domanda, ad es., perché non sono forniti i dati essenziali riguardanti il convenuto (oltre, ovviamente, quelli riguardanti l'attore) o perché manchi addirittura l'enunciazione delle pretese dell'attore o perché questi non abbia provveduto al versamento della "tassa di registrazione", il Segretariato può imporre un termine per adempiere e, in difetto, la pratica viene archiviata, senza pregiudizio per la parte attrice di riproporre succes-

sivamente la propria domanda.

L'art. 5/98 detta disposizioni concernenti la risposta del convenuto alla domanda d'arbitrato con l'eventuale formulazione di una riconvenzionale e corrispondente diritto di replica all'attore. Il termine per la risposta è di 30 gg. dalla ricezione della domanda comunicatagli dal Segretariato (prorogabile su istanza del convenuto alla Corte); l'art. 5 specifica quello che dovrebbe essere il contenuto della risposta del convenuto alla domanda di arbitrato, il quale convenuto dovrebbe esporre le proprie osservazioni sulla natura e le circostanze della lite sulle quali è fondata la domanda nonché la propria posizione relativamente alle pretese avanzate dall'attore come pure le osservazioni sulla costituzione del tribunale arbitrale (monocratico o collegiale), sul luogo dell'arbitrato, sulle regole di diritto applicabili e sulla lingua dell'arbitrato. Entro lo stesso termine il convenuto può proporre domanda riconvenzionale, esponendone il fondamento e possibilmente indicando l'ammontare delle pretese avanzate. Entro il termine di 30 gg. dalla ricezione della domanda riconvenzionale trasmessagli dal Segretariato, l'attore può trasmettere la propria replica alla riconvenzionale.

10. Effetti della convenzione arbitrale

Richiamiamo innanzitutto quanto detto sulla clausola compromissoria tipo/98 della CCI a proposito dell'estensione dell'oggetto della clausola alle "controversie connesse" (V. *supra*, n. 6).

L'art. 6/98 stabilisce (co. 1) che quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato secondo il Regolamento, esse accettano per ciò stesso il Regolamento in vigore alla data d'inizio del procedimento di arbitrato, salvo accordo espresso di applicare il Regolamento in vigore al momento della stipulazione della convenzione arbitrale; stabilisce inoltre (co. 3) che se una parte rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato o a qualsiasi fase dello stesso, l'arbitrato procede nonostante tale

rifiuto o tale astensione; prevede infine (co. 4) che salvo patto contrario, la competenza del tribunale arbitrale non viene meno, a causa di eccezioni di nullità, invalidità o inesistenza del contratto, a condizione che il tribunale arbitrale accerti la validità della convenzione arbitrale. Il tribunale arbitrale, anche in caso di inesistenza, nullità o invalidità del contratto, è competente a determinare i rispettivi diritti delle parti e a pronunciarsi sulle loro domande e richieste.

L'art. 6/98 nel 2° comma prevede che all'inizio del procedimento la Corte può intervenire se il convenuto non risponde alla domanda d'arbitrato (art. 5) o se una parte solleva eccezioni relative all'esistenza, validità o ambito di applicazione della convenzione arbitrale (che, seppur valida in sé, il chiamato a rispondere eccepisce non esser il legittimato passivo); la Corte, senza pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento delle eccezioni, può decidere che l'arbitrato proceda se il tribunale arbitrale assume, *prima facie*, che una idonea convenzione arbitrale CCI possa esistere.

Disposizioni non molto dissimili a quelle contenute nell'art. 6.2 erano state introdotte, non senza dissensi, già nel Regolamento del 1955 sulla base del principio ("*kompetenz-kompetenz*", "*competence-competence*", "*competentia-competentiae*") che riconosce all'arbitro il potere di decidere sulla propria competenza, per evitare che l'eventuale eccezione mossa da una parte circa l'esistenza di una valida convenzione arbitrale potesse bloccare l'arbitrato per un lungo periodo, col deferimento ai tribunali ordinari dell'accertamento dell'esistenza o meno di una valida ed idonea convenzione arbitrale CCI; nonostante accesi dibattiti che hanno comportato modifiche al riguardo nei R/1975 e 1988, dibattiti che si sono ripetuti nel corso delle consultazioni che hanno portato al Regolamento in esame, la regola sulla *prima facie* è stata mantenuta, data la prevalenza delle posizioni a favore della sua utilità.

Più in generale, l'autonomia della clausola compromissoria e la competenza del tribunale arbitrale sono disciplinate dai principi contenuti nell'art. 6 ed in partico-

lare nel 4° comma del R/98, secondo il quale, salvo patto contrario, la competenza del tribunale arbitrale non viene meno, a causa di eccezioni di nullità, invalidità o inesistenza del contratto, a condizione che il tribunale arbitrale accerti la validità della convenzione arbitrale. Il tribunale arbitrale, anche in caso di inesistenza, nullità o invalidità del contratto, è competente a determinare i rispettivi diritti delle parti e a pronunciarsi sulle loro domande e richieste.

Si segnala al riguardo quanto stabilisce in materia il nuovo art. 817 c.p.c. *“Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza. Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.”*

11. Il tribunale arbitrale

Il R/98 dedica sei articoli a quanto più direttamente riguarda il tribunale arbitrale, dalle disposizioni generali (art. 7) alla sostituzione dell’arbitro (art. 12) che sunteggiamo qui di seguito, segnalando alcune novità rispetto alla precedente regolamentazione.

L’art. 7/98 dispone, nel primo comma, che ciascun arbitro deve essere e rimanere indipendente dalle parti coinvolte nell’arbitrato e deve, art. 7.2, sottoscrivere una dichiarazione d’indipendenza e, art. 7.3, deve comunicare immediatamente al Segretariato e alle parti fatti e circostanze, che si verifichino nel corso dell’arbitrato, che potrebbero ingenerare dubbi circa la sua indipendenza dalle parti.

L'art. 8/98 concerne la costituzione del tribunale arbitrale, che può essere monocratico o collegiale (normalmente di tre arbitri). Le parti possono concordare sul numero degli arbitri nella clausola compromissoria o anche successivamente, ma entro 30 giorni dalla data in cui la domanda d'arbitrato risulta esser pervenuta al convenuto, trasmessagli dal Segretariato della Corte (art. 5); se hanno convenuto per l'arbitro unico, esse, entro il predetto termine di trenta giorni, possono (art. 8.3) designarlo di comune accordo, salvo conferma dalla Corte.

Se le parti hanno concordato di deferire la controversia a un collegio di tre arbitri (come normalmente avviene, ma può esser concordato anche un numero maggiore, soprattutto nel caso di arbitrato multi-parti), la parte attrice deve designare l'arbitro di sua spettanza nella domanda per conferma ad opera della Corte e la parte convenuta deve designare l'arbitro di propria spettanza nella risposta alla domanda d'arbitrato entro 30 giorni dalla data in cui la domanda d'arbitrato le è pervenuta dal Segretariato della Corte, sempre per conferma ad opera della Corte; entro questa stessa data, le parti possono designare l'arbitro presidente di comune accordo.

Le parti sono pertanto libere non solo di decidere tra arbitro unico e tribunale arbitrale collegiale ma possono provvedere ad individuare esse stesse la/le persone per i rispettivi ruoli, designando ciascuna, direttamente, l'arbitro di propria spettanza nel caso del collegio, e designando invece di comune accordo l'arbitro unico ed il presidente del collegio, sempre salvo conferma della Corte. Seppure raramente, e per circostanze ben soppesate, la Corte risulta non aver confermato persone designate dalla parte attrice o dalla parte convenuta come arbitri di propria spettanza, o anche persone designate congiuntamente dalle parti per il ruolo di arbitro unico o di arbitro presidente; la Corte in tali casi invita le parti a rinnovare la designazione.

Per la costituzione del tribunale collegiale, l'art. 8.4 prevede che le parti possono concordare espressamente la procedura per formare il collegio; la modalità più frequentemente utilizzata è il mandato ai co-arbitri, da esse designati, di designare essi stessi l'arbitro presidente e ciò entro un certo periodo dalla loro designazione

stabilito dalle parti stesse e, in difetto, dalla Corte.

Qualora le parti abbiano lasciato indeterminato il numero degli arbitri o si siano espresse in modo contrastante, l'una per l'arbitro unico, l'altro per il collegio arbitrale, spetta alla Corte stabilire (art. 8.2) se il tribunale arbitrale debba essere monocratico o collegiale; decisione non facile perché la via apparentemente più semplice dell'arbitro unico può non presentarsi come la più idonea, tenuto conto della qualità delle parti (la parte che opta per i tre arbitri potrebbe essere uno Stato o un ente pubblico che normalmente preferiscono un collegio) o a motivo della complessità e dell'elevato valore litigioso, che potrebbero rendere preferibile il collegio; a sfavore della scelta del collegio può giocare l'aumento dei costi (i valori per onorari e spese per l'arbitro unico verrebbero moltiplicate per tre); uno dei criteri seguiti dalla Corte negli anni decorsi appare essere quello di una generica preferenza per il tribunale collegiale, salvo che il valore della disputa sia inferiore ad un milione di \$ USA e purché le caratteristiche del caso (ad es., che la parte che opta per il collegio sia un'entità pubblica) non consiglino diversamente.

Se la Corte decide che il tribunale arbitrale sia collegiale, la parte attrice (art. 8.2, ultima frase) designa un arbitro entro 15 giorni dalla ricezione della notificazione fattagli della decisione della Corte e il convenuto designa un arbitro entro 15 giorni dalla ricezione della notificazione della designazione effettuata dall'altra, salvo che nel frattempo le parti abbiano convenuto di nominarlo di comune accordo, entro i termini eventualmente impartiti dalla Corte. Le parti, ciascuna per proprio conto, quando non procedano di comune accordo alla designazione dell'arbitro presidente e dell'arbitro unico, possono esprimere alla Corte le caratteristiche che esse auspicano che la Corte tenga presenti (quali la nazionalità, la specializzazione giuridica o tecnica, ecc.) circa la persona che essa deve nominare. La Corte (art. 9.3) nomina l'arbitro presidente dopo aver interpellato il CN della CCI reputato idoneo per equidistanza, anche culturale, rispetto alle due parti e tenuto conto di altre circostanze rilevanti per formulare una designazione al riguardo.

Se la Corte decide per l'arbitro unico – a meno che la Corte, su richiesta delle parti fatta presente prima della comunicazione della decisione della Corte a favore dell'arbitro unico, non abbia accolto la loro richiesta di essere esse stesse a designarlo – la Corte lo nomina dopo aver interpellato, come detto sopra a proposito del presidente, un CN appropriato, secondo le circostanze.

Merita di esser segnalato che (art. 9.2), il Segretario Generale può confermare i co-arbitri, l'arbitro unico e il presidente del tribunale arbitrale designati dalle parti, a condizione che le persone così designate abbiano presentato una dichiarazione di indipendenza senza riserve o con riserve che non abbiano suscitato contestazioni.

Merita ancora di essere segnalato che (art. 9.4), se le circostanze lo giustificano, la Corte può scegliere l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale in un Paese privo di CN CCI, purché nessuna parte vi si opponga nel termine fissato dalla Corte.

12. Tribunale arbitrale e pluralità di parti

Sulla costituzione del tribunale arbitrale in caso di pluralità di parti, il Regolamento ha provveduto con l'art. 10/98, che recita:

“1. Quando c'è una pluralità di attori o di convenuti e la controversia deve essere deferita a tre arbitri, gli attori congiuntamente e i convenuti congiuntamente nominano un arbitro, salvo conferma ai sensi dell'articolo 9. 2. In assenza di tale nomina congiunta e di altro accordo tra le parti circa modalità che consentano la costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può nominare ciascun membro del tribunale arbitrale e designare uno di essi quale presidente. In questo caso, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona che essa reputi idonea a svolgere la funzione di arbitro, applicando l'articolo 9 qualora lo ritenga opportuno.”.

Le regole introdotte nel R/98 hanno tenuto conto della sentenza della Corte di cassazione francese del 7.01.92 nel caso *Dutco*, che aveva stabilito che l'obbligo per le due parti convenute, con interessi contrapposti, di dover scegliere congiuntamente un co-arbitro, mentre la parte attrice aveva potuto scegliere da sola il co-arbitro di propria spettanza, costituiva una violazione del principio di uguaglianza tra le parti per quel che riguarda la costituzione del tribunale arbitrale.

Con tali disposizioni si è ritenuto, a ragione, di aver fornito alla Corte i poteri per poter costituire, in assenza di un idoneo accordo stipulato tra le parti, sulla base di un meccanismo appropriato, un tribunale arbitrale di tre membri non attaccabile con l'eccezione che le parti non siano trattate su un piano egualitario.

Il novellato c.p.c. affronta il problema dell'arbitrato multi-parti con l'art. 816-*quater* sottoriportato e riteniamo che la surrichiamata soluzione, adottata dall'art. 10, R/98, non trovi alcun ostacolo nelle disposizioni codicistiche e consenta di risolvere in modo efficace il problema, senza necessità di dover ricorrere all'AGO.

L'art. 816-*quater*, c.p.c. rubricato “*pluralità di parti*” recita:

“Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato è improcedibile.”.

13. Ricusazione degli arbitri

L'art. 11/98 disciplina la ricusazione dell'arbitro per difetto d'indipendenza o per altro motivo e stabilisce che la parte ricusante deve sollevare la questione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina dell'arbitro, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui il ricusante è venuto a conoscenza dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la ricusazione, se tale data è successiva a quella dell'anzidetto ricevimento della comunicazione.

La Corte decide sull'istanza di ricusazione, dopo che l'arbitro interessato, le parti e – nel caso che l'arbitro ricusato faccia parte di un collegio – ogni altro membro del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte nei termini stabiliti dal Segretariato, osservazioni che, innovando rispetto al R/88, devono essere comunicate alle parti ed agli arbitri (compreso, ovviamente, quello ricusato).

In questa materia, il legislatore delegato ha provveduto coniando un ampiamente innovato art. 15 che elimina il rinvio all'art. 51, c.p.c. – che indica i motivi che obbligano il giudice di astenersi, quali motivi per la ricusazione dell'arbitro – specificando, invece, in modo diretto i motivi – spesso anacronistici o altrimenti insoddisfacenti – per la ricusazione dell'arbitro nello stesso art. 815, c.p.c.

14. Sostituzione degli arbitri

L'art. 12/98 innova ampiamente, rispetto alle disposizioni dell'art. 2.10 e 2.13, R/88 sulla sostituzione degli arbitri ed in particolare conferisce nuovi poteri alla Corte (artt. 12.1 e 12.2) per provvedere alla sostituzione dell'arbitro, oltre che nel caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione, qualora l'arbitro si dimetta o sia impedito – *de iure* o *de facto* – di adempiere il proprio compito, o non lo adempia o su richiesta di sostituzione avanzata da tutte le parti.

Nel provvedere alla sua sostituzione (art. 12.4), quale ne sia il motivo, la Corte può decidere se seguire o meno l'originaria procedura di nomina; una volta ricostituito, e sentite le parti, il tribunale arbitrale decide se, ed in quale misura, precedenti atti del procedimento debbano essere rinnovati.

Ulteriore e notevole innovazione è quella contenuta nell'art. 12.5 che, unitamente all'appena richiamato art. 12.4, mira a contrastare taluni scorretti, fortunatamente piuttosto sporadici, comportamenti delle parti segnalati in passato, le quali nominavano un arbitro di loro spettanza che strumentalizzavano per mettere in atto un mero ostruzionismo rendendo difficile il progredire del procedimento e/o, addirittura, ostacolandone la naturale conclusione dimettendosi, *in fine litis*, per impedire o quanto meno procrastinare l'emanazione del lodo.

Anche contro quest'ultimo deterioro comportamento, come pure per evitare che la malaugurata scomparsa fisica di un arbitro a istruttoria già ultimata (v. art. 22, R/98) – è il caso del tribunale arbitrale amputato (*truncated arbitral tribunal*) – è stata introdotta con l'art. 12.5, R/1998, la seguente disposizione:

“Successivamente alla conclusione della fase istruttoria, in caso di morte, ovvero di altro motivo di cessazione dell'arbitro dalle proprie funzioni ai sensi dell'articolo 12.1. e 12.2, la Corte, anziché sostituire l'arbitro, può stabilire, se lo ritiene opportuno, che i rimanenti arbitri proseguano con l'arbitrato. Nel decidere, la Corte prende in considerazione le osservazioni degli arbitri rimanenti e delle parti nonché tutti gli altri elementi che ritiene rilevanti nel caso in esame”.

15. Il procedimento arbitrale

Il procedimento arbitrale – in stretto collegamento con quanto può essere pattuito nella clausola compromissoria, ad es., sulla sede dell'arbitrato, sul numero degli arbitri, sulle regole di diritto applicabili e sulla lingua dell'arbitrato – è disciplinato da undici articoli, dall'art. 13 (sulla trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale) all'art. 23 (sulle misure cautelari e provvisorie) che riassumiamo qui di seguito, con annotazioni.

L'avvenuta costituzione del tribunale arbitrale (art. 13/98) è una delle condizioni stabilite dal Regolamento perché il Segretariato possa trasmettere il fascicolo al tribunale arbitrale per istruire il procedimento e redigere l'atto di missione; la seconda condizione è che siano stati versati dalle parti gli anticipi richiesti dal Segretariato della Corte.

Il luogo dell'arbitrato (art. 14/98) è stabilito dalla Corte a meno che le parti non si accordino al riguardo (o nella clausola compromissoria o altrimenti, dandone notizia alla Corte prima che il tribunale sia costituito), senza ignorare che, comunque, il luogo dell'arbitrato è questione da trattare nell'atto di missione (art. 18.1-f/98).

Il tribunale arbitrale, salvo diverso avviso delle parti, può (art. 14.2) tenere udienza e incontri (per sopralluoghi o per sentire testimoni, ecc.) nonché deliberare in qualunque luogo ritenga opportuno.

La procedura davanti all'arbitro è disciplinata dal Regolamento (art. 15/98) e pure essa è questione da trattare nell'atto di missione (art. 18.1-g/98). L'art. 15 dà la massima possibile libertà alle parti di strutturare il procedimento davanti al tribunale arbitrale, nel rispetto del Regolamento e (art. 15.1) stabilisce che nel silenzio del Regolamento prevalgono le regole concordate tra le parti o, in difetto, quelle stabilite dal tribunale arbitrale, facendo o meno riferimento a norme procedurali statuali (salvo il rispetto di disposizioni di ordine pubblico del Paese ove ha sede l'arbitrato).

L'art. 16/98 stabilisce che, in assenza di accordo tra le parti (che preferibilmente dovrebbero concordare la/le lingue da utilizzare nella clausola compromissoria), la scelta spetterà al tribunale arbitrale, tenendo conto delle circostanze e della lingua del contratto dal quale sorge la controversia.

16. Regole di diritto applicabili

L'art. 17/98 innova significativamente rispetto alla precedente disciplina, prevista dal 2° comma dell'art. 13/88 rubricato atto di missione, che, al 3° comma, riconosceva la libertà delle parti di pattuire il diritto applicabile al merito e, in difetto, autorizzava l'arbitro ad applicare la legge indicata dalla norma di diritto internazionale privato da lui ritenuta appropriata al caso di specie.

Prendendo atto della prassi formatasi in materia, l'art. 17.1 del R/1998 prevede la libertà per le parti di pattuire le "regole di diritto" applicabili che possono essere statuali o meno, quali i principi dell'UNIDROIT o della *lex mercatoria* e lo stesso, in difetto di diversa pattuizione al riguardo tra le parti, fa l'arbitro, applicando le regole di diritto che ritiene appropriate nel caso di specie. Rimane ferma, nell'art. 17.2/98, la previgente disposizione che, in tutti i casi, il tribunale arbitrale tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio; l'art. 17.3/98 mantiene del pari ferma la previgente disposizione che il tribunale arbitrale si pronuncia quale amichevole compositore e decide *ex aequo et bono*, solo se le parti, d'accordo, gli hanno conferito tali poteri.

17. Atto di missione; calendario del procedimento

L'art. 18/98 disciplina l'approntamento, ad opera del tribunale arbitrale, del proprio atto di missione, che costituisce una peculiarità del sistema di arbitrato CCI. Non appena ricevuto il fascicolo dal Segretariato, il tribunale arbitrale ha il compito di redigere sulla base della documentazione o in presenza delle parti un atto che precisa il suo mandato; l'atto deve contenere, oltre a notizie di carattere amministrativo quali le coordinate delle parti, l'esposizione sommaria delle pretese delle parti e, secondo l'integrazione operata rispetto alla parallela disposizione dell'art. 13/88, l'indicazione, per quanto possibile, delle somme richieste a titolo principale e riconvenzionale nonché, anche qui variando il precitato testo dell'art. 13/88, l'in-

dicazione delle questioni litigiose da risolvere, con l'attenuazione – inserita nell'art. 18, 1-d/98 – *“a meno che il Tribunale arbitrale lo consideri inappropriato”*, perché, ad es., la/le parti necessitano di ulteriori elementi per formularle (*the issues – les points litigieux*).

L'atto di missione, art. 18.2, deve essere firmato dalle parti e dal tribunale arbitrale. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte tale atto, firmato da esso stesso e dalle parti. La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio. Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo (art. 18.2), l'atto viene sottoposto alla Corte per l'approvazione. Quando l'atto di missione viene firmato, ai sensi dell'articolo 18.2, o viene approvato dalla Corte, l'arbitrato prosegue. Quando redige l'atto di missione, o il più presto possibile subito dopo, il tribunale arbitrale (art. 18.4), sentite le parti, stabilisce in un documento separato un calendario provvisorio della procedura che intende seguire nello svolgimento dell'arbitrato e lo comunica alla Corte e alle parti. Ogni successiva modificazione del calendario provvisorio deve essere comunicata alla Corte e alle parti.

L'atto di missione costituisce una guida importante ma anche un vincolo per il proseguimento del procedimento da tener ben presente perché (art. 19/98):

“Successivamente alla firma dell'atto di missione, ovvero alla sua approvazione da parte della Corte, nessuna parte può proporre nuove domande o domande riconvenzionali che eccedano i limiti dell'atto di missione, a meno che non sia a ciò autorizzata dal tribunale arbitrale, che deve tener conto della natura di tali nuove domande, anche riconvenzionali, dello stadio del procedimento e delle altre circostanze rilevanti”.

L'appena riprodotta nuova disposizione contempera la generale limitazione all'introduzione di nuove domande con il superamento del criticato blocco alla loro proposizione, esistente nel previgente R/88 che stabiliva (art. 16) che le parti potevano

formulare davanti all'arbitro nuove domande a condizione che le stesse rientrassero nei limiti dell'atto di missione o formassero oggetto di un addendum, firmato dalle parti e comunicato alla Corte con l'atto di missione, escludendo quindi la possibilità di introdurre una nuova domanda, sulla base di accadimenti successivi (o emersi in un momento posteriore) all'atto di missione se la controparte vi si opponeva; ora, sta invece all'arbitro valutare, secondo le circostanze, se ammetterla o meno.

18. Istruzione della causa

L'art. 20/98 prevede che il tribunale arbitrale istruisca la causa nei termini più brevi e con tutti i mezzi appropriati, dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, il tribunale arbitrale ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, può decidere d'ufficio la loro audizione. Il tribunale arbitrale può inoltre decidere di ascoltare testimoni, esperti nominati dalle parti o ogni altra persona, in presenza delle parti o anche in loro assenza, purché le abbia debitamente convocate. Il tribunale arbitrale può, sentite le parti, nominare uno o più esperti, definendo il loro incarico e ricevendo le loro relazioni. Su richiesta di una delle parti, queste possono, in udienza, formulare domande all'esperto nominato dal tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale (art. 20.6) può anche statuire in base ai soli documenti prodotti dalle parti (a meno che una di esse non richieda un'udienza) e può inoltre adottare le misure necessarie per la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni confidenziali. Il tribunale, avvalendosi della nuova disposizione introdotta dall'art. 14.2, può, sentite le parti, tenere udienze ed altri incontri (ad. es. per sentire testimoni o per effettuare sopralluoghi) in qualunque luogo ritenga opportuno, e ciò d'iniziativa o su richiesta di parte.

Si fa notare, con compiacimento, che l'art. 816, 3° co., c.p.c., stabilisce che: *“Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere*

udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero".

19. Udienze

L'art. 21/98 prevede che quando deve svolgersi un'udienza, su istanza delle parti o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale convoca le parti nel luogo (anche diverso dalla sede dell'arbitrato) e nel giorno fissato e se una delle parti regolarmente convocata non si presenta, il tribunale arbitrale, in mancanza di valide giustificazioni, può decidere che l'udienza abbia corso.

In forza del già commentato art. 14.3, il tribunale arbitrale può deliberare in qualsiasi luogo ritenga opportuno e in virtù dell'art. 25.3, il lodo si considera emesso nel luogo dell'arbitrato e alla data in esso indicata.

20. Chiusura dell'istruttoria

La disposizione sulla chiusura dell'istruttoria, introdotta per la prima volta nel Regolamento, con l'art. 22/98 prevede (art. 22.1.) che il tribunale arbitrale, quando ritiene che le parti abbiano avuto l'opportunità di presentare il proprio caso, dichiara chiusa l'istruttoria e stabilisce che nessuna nuova dichiarazione o prova può essere presentata senza la sua autorizzazione.

Il tribunale arbitrale, data la delicatezza delle conseguenze che derivano dalla propria dichiarazione di chiusura dell'istruttoria, non mancherà, dopo aver ben vagliato gli atti del procedimento, di interpellare le parti per accertare se le stesse, o anche una di esse, non desiderino, adducendone i motivi, sottoporre al tribunale arbitrale ulteriori richieste istruttorie (ad es., per l'effettuazione di sopralluoghi).

Il tribunale arbitrale (art. 22.2) deve comunicare al Segretariato della Corte (art. 27/98) la probabile data di presentazione del progetto di lodo per l'approvazione della Corte.

L'art. 23/98 introduce per la prima volta nella regolamentazione arbitrale CCI le seguenti disposizioni sul potere degli arbitri di emettere provvedimenti cautelari e misure provvisorie, con l'art. 23, che così recita: *“1. Salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale arbitrale può, non appena ricevuto il fascicolo, su richiesta di una parte, adottare ogni misura provvisoria o cautelare che ritenga appropriata. Il tribunale arbitrale può subordinare l'adozione di tali misure alla prestazione di un'idonea garanzia ad opera della parte istante. Tali misure sono adottate con un'ordinanza motivata, oppure con un lodo, come il tribunale arbitrale ritiene appropriato.”*.

L'art. 818 c.p.c., novellato, ha confermato il divieto agli arbitri di emettere misure cautelari “salvo diversa disposizione di legge”; merita di essere segnalato, come novità positiva, il 3° co. dell'art. 816-ter che recita:

“Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.”.

L'art. 23.2/98, tenendo conto che la legislazione di non pochi Paesi, tra i quali il nostro, non consente all'arbitro di emettere misure provvisorie e cautelari né di chiedere al giudice togato di prestare la propria collaborazione all'arbitro in materia, stabilisce che: *“Le parti, prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, ed in circostanze appropriate anche in seguito, possono chiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari. La richiesta ad un'autorità giudiziaria di tali misure o dell'esecuzione di quelle stabilite dal tribunale arbitrale non sono considerate violazione o rinuncia alla convenzione arbitrale e non pregiudicano i poteri riservati al tribunale arbitrale a tale titolo. Richieste di tale natura, nonché i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, dovranno essere por-*

tati a conoscenza del Segretariato senza indugio. Quest'ultimo ne informerà il tribunale arbitrale."

21. I lodi

Il R/98 dedica gli articoli dal 24 (termine per l'approvazione del lodo) al 29 (correzione ed interpretazione del lodo) ai lodi, resi secondo il Regolamento.

Il R/98, in linea con i precedenti, non precisa quali decisioni del tribunale arbitrale devono assumere la forma del lodo (*award, sentence arbitrale*) che nell'art. 2 può assumere, tra le altre, la qualificazione di interlocutorio, parziale, o finale (*interim, partial or final award – sentence interimaire, partielle ou finale*). Sta quindi al tribunale arbitrale, ogni qualvolta esso prende una decisione, appurare se essa può assumere la forma di una semplice ordinanza ovvero di un lodo interlocutorio, parziale o finale.

L'art. 24/98 stabilisce che il lodo finale deve essere emesso entro sei mesi dalla finalizzazione dell'atto di missione, tale termine è normalmente troppo breve, soprattutto se il tribunale arbitrale è collegiale, e viene pertanto quasi sempre prorogato.

L'art. 25/98 stabilisce che, in caso di pluralità di arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza e qualora non si raggiunga una maggioranza, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo.

Il potere, unitamente alla responsabilità, di cui è così investito il presidente, gli consente di mantenere una posizione completamente indipendente, evitandogli il possibile condizionamento dell'intesa con almeno uno dei co-arbitri e scoraggiando comportamenti faziosi degli stessi. Si tratta di una disposizione chiave, ed impegnativa al tempo stesso, sulla deliberazione di un collegio (di tre o più arbitri,

purché dispari in numero) introdotta nel Regolamento del 1955 e mantenuta senza significativi contrasti quale una delle caratteristiche salienti dell'arbitrato CCI. Nell'esperienza degli ultimi anni riguardo ad arbitrati deferiti ad un collegio, risulta che la quasi totalità dei lodi sono stati deliberati all'unanimità, circa il 10% a maggioranza e raramente dal solo presidente.

C'è ancora da notare in materia di deliberazione del lodo che, in forza dell'art. 14.3, il tribunale arbitrale (come già segnalato *supra*) può deliberare in qualsiasi luogo ritenga opportuno.

Il R/98 non prescrive che la deliberazione del lodo debba avvenire in conferenza tra tutti gli arbitri, per cui essa può avvenire mediante corrispondenza; talvolta, soprattutto in casi complessi, il progetto di lodo – da presentare (art. 27/98) alla Corte per approvazione – richiede più incontri tra gli arbitri; per i casi più semplici la redazione può essere fatta mediante scambi epistolari, eventualmente sulla base di una bozza predisposta dal presidente del tribunale o da altro membro del tribunale o come altrimenti concordato dal collegio, con le dovute cautele di riservatezza.

Il termine entro il quale il tribunale arbitrale deve emettere il lodo finale è fissato dall'art. 24 in 6 mesi a decorrere dalla definizione dell'atto di missione. In caso di pluralità di arbitri, in forza dell'art. 25, il lodo è deliberato a maggioranza e, come appena ricordato, qualora non si raggiunga una maggioranza il presidente del tribunale arbitrale decide da solo. Prima di sottoscrivere il lodo, il tribunale arbitrale (art. 27) deve sottoporre il progetto alla Corte. Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione del tribunale arbitrale, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia. Il lodo non può essere emesso dal tribunale arbitrale senza essere stato approvato, per quanto attiene alla sua forma, dalla Corte; in forza dell'art. 28 il lodo, firmato dal tribunale arbitrale, e solo dopo che le spese di arbitrato siano state interamente versate alla CCI dalle parti o da una di esse, viene notificato alle parti dal Segretariato; l'art. 28.6 stabilisce che il lodo è vincolante per le parti che, avendo sottoposto la risolu-

zione della controversia al Regolamento, si sono impegnate alla pronta esecuzione del lodo e si presume che abbiano rinunciato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono rinunciare. Merita di essere ricordata la pertinenza, proprio a proposito del lodo, della regola generale e di chiusura del Regolamento (art. 35) che fa obbligo alla Corte ed all'arbitro di adoperarsi affinché il lodo sia suscettibile di esecuzione legale.

22. La correzione ed interpretazione del lodo

La correzione ed interpretazione del lodo è disciplina del tutto nuova, prevista dall'art. 29/98, che recita:

“1. Il tribunale arbitrale può correggere d'ufficio gli errori materiali, di calcolo o tipografici, e ogni altro errore della stessa natura, a condizione che tale correzione sia sottoposta per approvazione alla Corte entro 30 giorni dalla data del lodo. 2. Ogni richiesta di parte per la correzione di un errore di cui all'articolo 29.1, o per l'interpretazione del lodo, deve essere presentata al Segretariato entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, nel numero di copie richieste dall'articolo 3.1. Dopo la trasmissione della richiesta al tribunale arbitrale, questo accorda alla controparte un breve termine, non superiore a 30 giorni, che decorre dal ricevimento di tale richiesta dalla stessa controparte, per presentare commenti. Qualora il tribunale arbitrale decida di correggere o interpretare il lodo, esso deve sottoporre la sua decisione in forma di progetto alla Corte, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento dei commenti dalla controparte o entro il diverso termine eventualmente fissato dalla Corte. 3. La decisione di correzione o di interpretazione del lodo deve avere la forma di un addendum e costituisce parte del lodo. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 25, 27 e 28.”.

Sulla correzione del lodo, l'art. 826 c.p.c., novellato, prevede che ciascuna parte può chiedere, entro un anno dalla comunicazione del lodo, di correggere ed integra-

re il lodo e dispone, fra l'altro, che se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione può essere proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

23. Spese di arbitrato ed anticipi

Alle spese di arbitrato ed agli anticipi sulle stesse, il R/98 dedica gli artt. 30 e 31 nonché diverse disposizioni contenute nell'Appendice III; l'Appendice è seguita, come nel R/88, da due tabelle tariffarie: la prima, contrassegnata con la lettera "A", concerne i diritti amministrativi spettanti alla CCI a fronte dei servizi dalla stessa forniti; la seconda, "B", concerne gli onorari degli arbitri per l'opera da essi prestata. Le menzionate tariffe si applicano a tutti gli arbitrati cominciati a partire dal 1998, indipendentemente dalla versione del Regolamento richiamata nella clausola compromissoria.

Con le precitate disposizioni, sono state introdotte non poche integrazioni e modifiche nel campo delle "spese d'arbitrato" rispetto a quanto previsto nel precedente R/88, disciplinando dettagliatamente l'intera materia delle "spese di arbitrato" (comprenditive dei diritti amministrativi e degli onorari e spese degli arbitri), nonché quella degli anticipi a carico delle parti.

Le tariffe "A" "B" sono a scaglioni di ammontare crescente col crescere del valore della controversia, in \$USA, con corrispondenti aliquote rapidamente decrescenti. Entrambe le tariffe partono da un primo scaglione di valore della controversia fino a \$ 50.000, cui corrisponde per la tariffa "A", diritti amministrativi, un'aliquota fissa di \$ 2.500 mentre per la tariffa "B", onorari dell'arbitro, corrisponde la cosiddetta forcilla, con un'aliquota minima di \$ 2.500 ed una massima del 17% del valore litigioso.

La tariffa "A", diritti amministrativi, contempla otto scaglioni di valore crescente e la cifra risultante dall'applicazione della corrispondente aliquota a ciascuno di essi

va sommata alle successive, fino allo scaglione, ad es. il 6°, relativo a somme litigiose tra 2.000.001 a 5.000.000 di \$USA, in cui si colloca il valore della controversia, che ipotizziamo di \$ 3.000.000; bisognerà quindi aggiungere a quanto dovuto sommando le cifre dei cinque precedenti scaglioni, la cifra risultante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,20% su \$ 999.999 di eccedenza del valore litigioso sullo scaglione precedente, pari a \$ 2.000; ne risulterà un importo globale di diritti amministrativi di \$ (22.800 + 2.000) 24.800. L'ottavo, e cioè l'ultimo scaglione, va da \$ 50.000.001 a 80.000.000 con un'aliquota dello 0,06%; oltre \$ 80.000.000 la cifra dovuta per diritti amministrativi rimane ferma a \$ 75.000.

La tariffa "B", onorari dell'arbitro, prevede dieci scaglioni, l'ultimo dei quali riguardante valori litigiosi da 80.000.001 a 100.000.000, con corrispondenti aliquota minima dello 0,02% e massima dello 0,10%; oltre \$ 100.000.000, la forcella delle aliquote rimane ferma ad un minimo dello 0,01% ed un massimo dello 0,05%. Qualora vi sia un collegio di arbitri, normalmente tre, l'ammontare dell'onorario, come su calcolato per un arbitro, può essere aumentato dalla Corte (art. 2.3, App. III) fino ad un triplo.

Si segnala che (art. 31, R/98) la Corte, se lo ritiene necessario – il che risulterebbe avvenire solo raramente – a causa delle eccezionali circostanze del caso concreto, può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe all'applicazione della tariffa.

Si fa presente che le due tariffe sono accompagnate da un utile prontuario per calcolare rapidamente sia i diritti amministrativi sia gli onorari (con la forcella del minimo e del massimo) spettanti ad un arbitro.

Si segnala ancora che, secondo l'art. 31.3, R/98, il Tribunale arbitrale, nel lodo definitivo, indica le spese dell'arbitrato e decide su quale parte ne incomba il pagamento o in quale proporzione le spese debbano essere ripartite tra le parti; in caso di conclusione del procedimento prima dell'emanazione del lodo (ad es., per transazione tra le parti) spetta alla Corte stabilire (art. 2.6, App. III), l'ammontare delle

spese di arbitrato dovute dalle parti, tenendo in considerazione lo stadio raggiunto dal procedimento arbitrale ed ogni altra circostanza rilevante.

Secondo la regolamentazione e la prassi in vigore fino al 31 dicembre 1997, il “fondo spese di arbitrato” per diritti amministrativi ed onorari e spese per gli arbitri veniva calcolato (art. 9/88) fino alla conclusione del procedimento e necessitava, quindi, che la Corte prendesse in esame: la domanda di arbitrato e la risposta alla domanda, con eventuale riconvenzionale e conseguente diritto di replica dell’attore; tutto ciò, e dopo aver risolto altri correlati problemi (tra i quali quello dell’eventuale mancato versamento della quota di anticipo spettante al convenuto, con la conseguente richiesta, alla parte attrice, di versare anche la somma non corrisposta dal convenuto, quale anticipo da questi dovuto), comportava un tempo da due a tre mesi prima che il fascicolo del procedimento, fino a quel momento formato, potesse essere trasmesso al tribunale arbitrale.

Il fondo spese di arbitrato, sino a tutto il 1997, veniva normalmente alimentato con due anticipi, a carico, per metà, di ciascuna delle due parti: il primo anticipo, pari al 50% del totale delle spese di arbitrato, veniva richiesto dopo lo scambio degli atti introduttivi delle parti ed era condizione necessaria per poter trasmettere il fascicolo, con gli atti fino a quel momento presentati dalle parti, al tribunale arbitrale, con il compito preliminare di redigere l’atto di missione; il secondo anticipo, per il restante 50%, veniva richiesto una volta adottato l’atto di missione, per consentire la prosecuzione del procedimento fino alla sua conclusione.

È proprio nel campo degli “anticipi” che si trovano alcune tra le più interessanti novità del Regolamento 1998, per ridurre i lamentati ritardi.

La prima e, probabilmente, la più efficace tra le misure adottate per rendere più rapido l’avvio (e conseguentemente anche per ridurre la durata complessiva) del procedimento, è la disposizione di cui all’art. 30.1/98, completata dall’art. 1.2 dell’App. III, che conferisce al Segretario Generale della Corte il potere di chiedere alla parte attrice di versare un “anticipo provvisorio” inteso a coprire le spese

d'arbitrato prevedibili fino alla redazione dell'atto di missione.

L' "anticipo provvisorio" può essere richiesto dal Segretario Generale della Corte, *ex art. 30.1*, non appena ricevuta la domanda di arbitrato e senza bisogno di attendere la risposta alla stessa.

Il ricorso all' "anticipo provvisorio" è la via percorsa dal 1998 in poi, per l'avvio della quasi totalità dei procedimenti arbitrali. Solo in qualche particolare circostanza, infatti, alla presentazione della domanda d'arbitrato, la CCI non procede subito alla richiesta dell'anticipo provvisorio deciso dal Segretario Generale o, in sua assenza, dal suo Vice o dal Consigliere Generale della Corte; ciò si è verificato, ad es., perché unitamente alla presentazione della domanda o ancora prima, il Segretariato è stato informato dell'accordo delle parti di voler seguire la procedura di arbitrato rapido (v. *infra*, "fast track procedure", *sub art. 32*) ovvero perché, constatato che le parti avevano prospettato modifiche al Regolamento sulla base della clausola compromissoria o di separato accordo, il Segretario Generale ha preferito investire la Corte perché decidesse se doveva essere lo stesso Segretario Generale a procedere con la richiesta dell' "anticipo provvisorio", *ex art. 30.1*, ovvero che si dovesse richiedere il diverso anticipo, *ex art. 30.2*, da parte della stessa Corte.

Il principale pregio dell'istituzione dell' "anticipo provvisorio" è quello di aver consentito di ridurre di due o tre mesi (tale la stima fatta nel corso della revisione del Regolamento) la fase d'avvio del procedimento; non trascurabile è il fatto che l' "anticipo provvisorio" può anche servire, col versamento dell'importo richiesto, a verificare la serietà della volontà della parte "attrice" di voler proseguire l'arbitrato.

La disposizione dell'art. 30.1 può essere attivata dalla stessa parte "attrice"; questa, infatti, ove instauri l'arbitrato fidando nelle proprie buone ragioni, può avere tutto l'interesse ad un rapido svolgimento dell'arbitrato; con tale premessa, potrebb-

be accompagnare la propria domanda d'arbitrato, oltre che con il versamento della "tassa d'iscrizione" di \$ 2.500, anche con la dichiarazione della propria disponibilità a corrispondere il "deposito provvisorio", nella misura da fissarsi ad opera del Segretario Generale, sulla base delle pretese contenute nella domanda, al fine di ottenere che, non appena costituito il tribunale arbitrale, questo possa essere messo subito in grado – evitando così differimenti lamentati sotto il previgente Regolamento, per la ritardata o mancata corresponsione, da parte del "convenuto", della propria quota di anticipo – di redigere l'atto di missione.

Il succitato art. 1.2 dell'App. III stabilisce che l' "anticipo provvisorio" deve essere normalmente calcolato dal Segretario Generale, sommando i seguenti tre addendi: *a)* i diritti amministrativi, corrispondenti al valore economico della domanda, *b)* l'ammontare "minimo" previsto dalla tariffa per gli onorari dell'arbitro, ragguagliato anch'esso al valore delle pretese dell'attore, e *c)* le prevedibili spese del tribunale arbitrale, relativamente al compito di redigere l'atto di missione (ad es., nel caso di tribunale arbitrale che, secondo la clausola compromissoria, debba essere composto di tre arbitri, le eventuali spese di viaggio e di soggiorno, qualora, anziché concordarlo per via epistolare, gli arbitri decidessero di riunirsi o anche di incontrare le parti per approntare l'atto di missione).

Secondo la prassi sviluppatasi dal 1998, il Segretario Generale, nel fissare l'ammontare da richiedere alla parte attrice quale "anticipo provvisorio" in relazione alle pretese della sola parte attrice, addiziona il 50% dei diritti amministrativi applicabili in base alla tariffa "A" e la metà dell'ammontare minimo previsto dalla tariffa "B" (moltiplicato per tre quando sono previsti tre arbitri). Va tenuto presente (App. III, art. 1.2) che, quando le pretese della parte attrice non sono quantificate, il Segretario Generale della Corte fissa l'ammontare dell' "anticipo provvisorio" a propria discrezione, ovviamente tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

A partire dal completamento di questa prima fase, se l' "anticipo provvisorio" *ex*

art. 30.1 ha potuto svolgere positivamente il suo ruolo o, in caso negativo, sin dalla constatazione del mancato positivo utilizzo dell'art. 30.1, la materia degli anticipi è di competenza della Corte.

La serie degli “anticipi” previsti nel corso del procedimento.

Dall'avvio dell'arbitrato fino all'eventuale correzione ed interpretazione del lodo, il procedimento è accompagnato e condizionato dalla disciplina concernente le spese dell'arbitrato ed i correlativi “anticipi”. Sintetizzando le caratteristiche del meccanismo degli anticipi, si fa presente che: l'ammontare delle spese di arbitrato (diritti amministrativi ed onorari e spese degli arbitri) può essere ricalcolato dalla Corte ogni qualvolta necessario nel corso del procedimento; in linea di principio, gli anticipi devono essere versati in parti eguali dai litiganti; ciascuna parte può coprire quanto l'altra abbia omesso di versare; le pretese, per le quali non siano state costituite le necessarie coperture, si considerano ritirate.

Si elenca qui di seguito la serie degli anticipi previsti: *a)* anticipo sulle spese amministrative (c.d. “tassa di registrazione”) di \$ 2.500, non rimborsabile; deve essere versato dall'“attore” contestualmente alla presentazione della domanda d'arbitrato in conto della sua quota di diritti amministrativi (App. III, art. 1.1) ed è (art. 4/98) condizione di procedibilità della domanda stessa; *b)* “anticipo provvisorio” a carico del solo “attore”, richiesto dal Segretario Generale della Corte (art. 30.1, precedentemente commentato), che costituisce, come si è detto, la norma per l'avvio del procedimento arbitrale; *c)* anticipo fissato dalla Corte (art. 30.3), pari, per ciascuna parte, al 50% dell'ammontare calcolato (art. 30.2) sul totale delle pretese delle parti ed a fronte delle prevedibili spese dell'arbitrato fino all'emanazione del lodo: questo versamento sarà diverso per l'attore e il convenuto se c'è stato l'“anticipo provvisorio” fissato dal Segretario Generale tenuto conto che, quanto già versato dall'attore secondo l'art. 30.1 (compresa la “tassa di registrazione” App. III, art. 1.1) deve essere portato a suo credito a fronte della propria quota delle prevedibili spese totali fino all'emanazione del lodo; ulteriori anticipi o integrazioni

possono essere richiesti nel successivo corso del procedimento sino alla fissazione da parte della Corte (art. 31.1 e 31.2) delle spese di arbitrato a conclusione del procedimento; anticipi possono essere stabiliti dalla Corte in relazione alle prevedibili spese per l'espletamento del procedimento di correzione ed interpretazione del lodo (art. 29.2, App. III, art. 2.7); la notifica del lodo alle parti è subordinata (art. 28.1) al pagamento di tutte le spese di arbitrato nell'ammontare fissato dalla Corte, in conformità delle disposizioni dell'art. 2 dell'Appendice III. Sempre in materia di anticipi, non marginali modifiche sono state introdotte nell'Appendice III al Regolamento, prevedendo che parte degli anticipi, anziché in contanti, possano essere coperti mediante presentazione di fideiussione bancaria, confermando e regolamentando una prassi già precedentemente in atto. Ricordato che, in linea di principio, gli anticipi – esclusi la “tassa di registrazione” e l’ “anticipo provvisorio” – devono essere versati in parti uguali dai litiganti, ciascuna parte può coprire quanto l'altra abbia omesso di pagare; si segnala che tale cifra supplementare può essere coperta mediante fideiussione bancaria (art. 30.3 e App. III art. 1.6). Il R/98 (art. 31.2 e 31.3) prevede, come già il Regolamento previgente (art. 9.1 e 9.2), che la Corte può fissare anticipi separati per le pretese avanzate dalla parte attrice, rispettivamente dalla parte convenuta. Ciò risponde a sentite esigenze pratiche e consente tra l'altro di far continuare il procedimento rispetto alle sole pretese (dell'attore o del convenuto) per le quali sia stato effettuato l'intero versamento; le pretese per le quali non siano state costituite le necessarie coperture (art. 31.4) si considerano ritirate; esse possono essere riproposte in un nuovo arbitrato. La fissazione di anticipi separati produce il risultato che le somme richieste distintamente per le pretese dell'una e dell'altra parte superino l' ammontare complessivo calcolato unitariamente sulla somma delle pretese delle parti; tenuto conto di ciò, l'art. 1.8 dell'Appendice III prescrive che, in caso di fissazione di anticipi separati, se quelli a carico dell'una o dell'altra parte superino, in valore, la metà del totale previamente fissato per la totalità delle pretese globalmente considerate, l'eccesso, rispetto a tale metà, può essere coperto da una fideiussione bancaria. Da segnalare anche il punto 5, art. 1 dell'Appendice III, che prevede che, qualora la quota parte dell' anticipo dovuto da una parte superi una cifra fissata di tanto in tanto dalla Corte

– attualmente, la cifra è di \$ USA 300 milioni – per l’ammontare eccedente tale cifra, la parte interessata può presentare una fideiussione bancaria anziché fare il versamento in contanti.

24. Varie

Questo capitolo finale è composto dei seguenti quattro articoli: il 32, sulla modifica dei termini; l’art. 33 sulla rinuncia ad eccepire; l’art. 34 sull’esclusione della responsabilità e l’art. 35 sulla “regola generale”.

L’art. 32/98, sulla modifica dei termini, recita:

“Le parti possono convenire di ridurre i tempi previsti nel presente Regolamento. Se concluso dopo la costituzione del tribunale arbitrale, tale accordo è efficace solo con l’approvazione dello stesso tribunale arbitrale.”.

2. La Corte può prorogare, d’ufficio, i termini modificati ai sensi dell’art. 32.1, se lo ritiene necessario affinché il tribunale arbitrale possa adempiere le proprie funzioni conformemente al presente Regolamento.”.

Utilizzando la facoltà loro concessa dal 1° comma, ben possono le parti, ad es., concordare di ridurre a 7 i 30 giorni a disposizione del convenuto, *ex art. 5.1*, per rispondere alla domanda di arbitrato, accompagnandola con una riconvenzionale, e che, in contropartita, i 30 giorni a disposizione dell’attore per la replica alla riconvenzionale, *ex art. 5.6*, siano ridotti, ad es., anch’essi a 7 giorni. Un tale accordo, come altri accordi di riduzione dei termini per altre fasi del procedimento, può esser concordato tra le parti ancor prima della presentazione della domanda per ottenere una presa d’atto o, in alcune diverse ipotesi, l’autorizzazione della Corte, la quale deve comunque essere informata di tali accordi. Come prescritto dalla seconda frase dell’art. 32.1, gli accordi di riduzione dei termini, conclusi tra le parti dopo la costituzione del tribunale arbitrale, per essere efficaci devono essere approvati dallo stesso tribunale, dandone quanto meno comunicazione alla Corte, in

linea col principio contenuto nell'ultima frase del 4° co. dell'art. 18.

La prassi formatasi nel tempo e opportunamente rafforzata dell'anzidetta disposizione dell'art. 32.1, ha reso possibile concludere un certo numero di arbitrati, anche di notevole complessità e rilevante valore litigioso, in tempi molto rapidi, previe intese tra le parti ed i loro difensori e la Corte ed il suo Segretariato, mettendo in atto la cosiddetta e già menzionata procedura “*fast-track*” che consente, per l'appunto, di ridurre in modo drastico i tempi delle varie fasi del procedimento nel rispetto delle garanzie per le parti litiganti e delle forme e dei principi da osservarsi per l'eseguibilità del lodo.

Ciò premesso, quale opportuna segnalazione alle parti della c.d. procedura “*fast track*”, che merita di esser tenuta presente, ed eventualmente negoziata con la controparte e concordata col Segretariato prima della presentazione della domanda d'arbitrato, si fa presente che la Corte, coadiuvata dal suo Segretariato, monitorizza lo svolgimento del procedimento, dal suo inizio alla sua conclusione.

L'art. 33/98 sulla rinuncia ad eccepire, stabilisce che: *“Una parte che prosegue l'arbitrato senza sollevare eccezioni circa la mancata osservanza di una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, di una qualunque altra regola applicabile al procedimento, di qualunque istruzione data dal tribunale arbitrale o di qualunque prescrizione contenuta nella convenzione arbitrale relativamente alla costituzione del tribunale arbitrale o allo svolgimento del procedimento, si ritiene abbia rinunciato a tali eccezioni.”*.

Si tratta di una disposizione introdotta nel R/98, tenendo conto di un principio ampiamente accettato, e reperibile sia (con il termine “*estoppel*”) nella *common law* sia (con la locuzione “*exceptio doli*” o “*venire contra factum proprium*”) nel sistema di diritto civile e, per quanto qui interessa, già da tempo presente nel nostro c.p.c.

Il novellato art. 817 c.p.c. così recita:

“Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della convenzione d’arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell’arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.

Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento.

La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri l’incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.

La parte, che non eccepisce nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.”.

L’art. 34/98 introduce, per la prima volta nel Regolamento di arbitrato della CCI, la seguente regola: “ *Né gli arbitri, né la Corte e i suoi membri, né la CCI e i suoi dipendenti, né i Comitati Nazionali sono responsabili verso chiunque per atti o omissioni relativi ad un arbitrato*”, disposizione invero molto ampia, tale da poter essere applicata nel modo più esteso possibile, consentito dalla legge applicabile, per escludere da ogni responsabilità gli arbitri e tutti i partecipanti nell’attività della Corte della CCI per ogni loro atto od omissione.

Il novellato art. 813-ter del c.p.c. dispone come segue in materia di responsabilità degli arbitri:

“Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che:

- 1) con dolo o colpa grave ha omissso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo;*
- 2) con dolo o colpa grave ha omissso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.*

Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall’articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117,

commi secondo e terzo.

L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).

Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta.

Se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.

Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.

Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.”.

L'art. 35, “regola generale” è così concepito: “ *In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di esecuzione legale.*”.

Tale regola, introdotta nel Regolamento CCI del 1955, serve alla Corte ed agli arbitri per tutte le questioni per le quali non si trovi una specifica disposizione nel Regolamento o nelle regole, statuali o meno, concordate fra le parti o altrimenti applicabili dagli arbitri, su cui basarsi per risolvere una determinata questione, conducendo quindi a rifarsi allo spirito del Regolamento.

Tale regola viene anche intesa come un precetto, per l'arbitro nel redigere il progetto di lodo, e per la Corte nel meccanismo di approvazione dello stesso, di fare del proprio meglio perché al lodo possa esser dato riconoscimento ed esecuzione.

25. Sistema ICC (*International Chamber of Commerce*) di risoluzione delle controversie

L'ICC si è dotata di un complesso ed articolato sistema per la risoluzione di divergenze/controversie di natura commerciale, come da grafico che si riporta alla fine di questa esposizione (all. 1) che individua regolamentazioni di antica tradizione che, come l'arbitrato e la conciliazione, hanno esordito sin dai primi anni di attività della ICC e si sono poi evoluti anche radicalmente, come il Regolamento di "conciliazione", coevo ed abbinato al Regolamento di arbitrato del 1992 e che dopo successiva trasformazione è stato sostituito nel 2001 dal Regolamento ADR, che illustriamo qui di seguito, ed altre Regole come il *Référé pré-arbitral* (regolamento CCI n. 482 che prevede la nomina di un terzo per emettere misure urgenti, il *DOCDEX* (regolamento CCI n. 811 che prevede la possibilità di comporre controversie, attraverso l'opera di esperti, in materia di credito documentario), le *Regole UNCID* (regolamento CCI n. 452 sulle regole uniformi di condotta per l'intercambio di dati commerciali mediante teletrasmissione), che rappresentano strumenti di impianto più recente.

26. ICC/ADR (*Amicable Dispute Resolution*)

Introduzione

Per soddisfare le esigenze manifestate dagli operatori economici, nel 2001 la ICC ha deciso di sostituire la propria regolamentazione sulla conciliazione, la cui ultima versione risaliva al 1988, con un impianto innovativo ed originale avente ad oggetto le ADR, che presenta le seguenti caratteristiche:

- le ICC/ADR distinguono nettamente tra la via di risoluzione "giurisdizionale" delle controversie, conseguibile mediante il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ovvero all'attività para-giurisdizionale dell'arbitro (il cui lodo è equiparabile alla sentenza del giudice ordinario), da un lato e, dall'altro lato, mediante il ricorso all'opera di un "terzo neutrale" (che può anche essere costituito da più soggetti) che può facilitare la composizione della controversia/diver-

genza mediante un procedimento ADR, che può concludersi con un “accordo conciliativo” che ha valore meramente contrattuale o altro valore acquisibile in base alla legge o alla volontà delle parti. Per queste ragioni, la ICC ha denominato i propri procedimenti ADR “Amicable – e non ‘Alternative’ – Dispute Resolution” in quanto nell’accezione più usuale le “Alternative Dispute Resolution” includono anche l’arbitrato. Il Regolamento ICC/ADR si applica a controversie sia internazionali sia nazionali; il Regolamento è flessibile e consente ampia autonomia alle parti, che possono essere due o più; esse possono, d’accordo, scegliere il procedimento – “mediazione”, “valutazione”, “mini-processo” o ogni altra tecnica, o combinazione di più tecniche – che le parti stesse ritengono più idoneo per favorire, e conseguire, la composizione della divergenza/controversia, con l’assistenza di un terzo. Se le parti non si mettono d’accordo sul tipo di procedimento, si procede con la “mediazione”, che è descritta nella Guida, che accompagna il Regolamento.

Il “terzo” ha il compito di facilitare la conciliazione tra le parti; tuttavia, se lo desiderano, le parti possono convenire per iscritto che esse rispetteranno il suo parere o la sua “raccomandazione”, dando pertanto valore contrattualmente vincolante alla determinazione del terzo. Se le parti non si accordano sulla scelta del terzo, questo viene nominato dalla CCI, tenendo conto delle indicazioni delle parti quanto ai suoi requisiti. Il procedimento ADR, compreso l’esito dello stesso, è privato e strettamente confidenziale, salvo diverso accordo tra le parti e salvo che la legge applicabile disponga diversamente.

Dati statistici

La CCI ha reso noti i dati relativi ad un primo periodo, di oltre due anni e mezzo, dall’entrata in vigore (1° luglio 2001) del Regolamento ICC/ADR che qui di seguito si sintetizzano, riportando poi, per le Perizie e l’ICC/DOCDEX, i dati relativi al 2004 e 2005:

ICC/ADR – richieste pervenute: 12, coinvolgenti 15 parti provenienti da 15 Paesi: Africa (3), Nord America (1), Asia (2), Europa (9).

Valore delle controversie: da un minimo, inferiore ad 1 milione ad un massimo di oltre 20 milioni di \$USA.

Valore dei litigi: non determinato in 3 casi; inferiore a 1 milione in 2 casi; tra 1 milione e 5 milioni in 3 casi; tra 6 milioni e 8 milioni in 2 casi; superiore a 20 milioni di \$USA in 2 casi.

Relativamente al solo 2005, le nuove richieste sono state 6, il numero delle parti 15 provenienti da 6 Paesi: Africa (1), Europa (4) Sud America (1).

Valore dei litigi: non determinato in 2 casi; 42.334 in 1 caso; 330.958 in 1 caso; 7.200.000 in 1 caso; \$USA 11.800.000 in 1 caso.

Perizie – Nel 2004 sono pervenute all'*ICC International Centre for Expertise* 8 richieste secondo le *ICC Rules for Expertise* da 10 diversi Paesi con 18 parti: 2 dall'Africa, 7 dall'America Latina e Caraibi, 2 dall'Asia, 7 dall'Europa.

Nel 2005 sono pervenute 11 richieste da 20 parti provenienti da 13 Paesi: Africa (1), Asia (4), Europa (7), Nord America (1).

ICC/DOCDEX – Nel 2004 sono stati registrati 14 casi concernenti 29 parti di 10 diversi Paesi e 42 esperti di 24 Paesi, fra cui anche un esperto italiano.

Nel 2005 sono stati registrati 9 casi concernenti 22 parti di 16 Paesi e 27 esperti di 19 Paesi, fra cui anche un esperto italiano.

Volendo fare una prima valutazione del nuovo strumento di conciliazione ICC/ADR, osserviamo che per i primi due anni e mezzo di applicazione del Regolamento erano pervenute alla CCI 12 richieste di avvalersi del Regolamento coinvolgenti operatori economici dei seguenti Paesi: Arabia Saudita, Belgio, Canada, Danimarca, El Salvador, Francia, Iran, Israele, Messico, Polonia, Regno Unito, Romania, Svezia, Svizzera, USA. Le controversie riguardavano contratti per la fornitura di tubi d'acciaio, per la costruzione di edifici industriali, per coperture assicurative nel campo cinematografico, per fornitura di componenti di trattori e di impianti elettrici, per

operazioni finanziarie e per accordi di partecipazione azionaria. Quanto ai valori litigiosi, in 2 casi essi superavano i 20 milioni di \$ USA; in 2 si situavano tra 6 ed 8 milioni di \$; in 3 tra 1 e 5 milioni di \$; in 2 erano inferiori a 1 milione di \$ e in 3 non erano quantificati. Quanto agli esiti delle 12 richieste di iniziare procedure ADR: in 1 caso le parti hanno avviato una “mediazione”, senza però raggiungere un accordo per il componimento della controversia; in 1 caso le parti hanno fatto ricorso all’arbitrato; 1 caso si è concluso con l’accordo conciliativo; in 1 caso la procedura non ha avuto inizio per mancato pagamento dei diritti per onorari e spese; 3 casi, avviati da alcune settimane a fine 2004, erano ancora in corso; in 5 casi la controparte non ha aderito alla richiesta di iniziare una procedura ICC/ADR.

Per completezza, si osserva che solo in un caso la richiesta di avviare una procedura ADR era fondata su una clausola ADR convenuta previamente con la controparte. Questi dati sembrano rappresentare un atteggiamento delle parti obiettivamente meno in linea col luogo comune, secondo il quale gli operatori stentano ad avviare un tentativo di conciliazione se non vi sono costretti (dalla legge, sia pur in modo indiretto) o da altre misure, e soprattutto se vi è concreta minaccia di atti sanzionatori; un così netto giudizio negativo sarebbe smentito da questa – invero molto ridotta – statistica da cui risulta che solo nel 40% dei casi la controparte non ha accettato l’invito ad iniziare una procedura ADR; nell’8% il procedimento non è stato avviato per mancato pagamento dei diritti; per un altro 8% è stata avviata una “mediazione”, senza raggiungere un accordo; ancora per un 8% si è passati da un proposto tentativo di conciliazione ad un arbitrato; un ulteriore 8% si è concluso con un accordo conciliativo; infine, per un 25%, l’ADR risultava ancora pendente dopo alcune settimane dall’avvio. Direi, non male, considerato che solo in un caso (8%) esisteva un accordo previsto fra le parti di ricorrere all’ADR in caso di controversia; il che, a mio avviso, dovrebbe incoraggiare gli operatori (ed i loro consulenti) a valutare con attenzione, in fase di trattative per la stipula di un contratto, l’opportunità di pattuire una delle quattro clausole conciliative suggerite dalla CCI, il che, se il comportamento delle parti rimane improntato alla buona fede, e almeno per controversie particolar-

mente idonee alle procedure ADR, potrebbe evitare il ricorso sia alla via giurisdizionale (tribunali ordinari) sia paragiurisdizionale (arbitrato), e potrebbe portare ad un accordo conciliativo, che può porre fine alla controversia, in termini senz'altro molto più brevi e con minori costi.

Notiamo che i dati per il 2005, da noi conosciuti, confermano un certo interesse, sia pure non molto forte per le procedure ADR, dato che in un anno si sono avute 6 richieste rispetto alle 12 avute in due anni e mezzo; i valori litigiosi si mantengono su un piano piuttosto elevato e si nota, infine, che 2 dei 6 procedimenti avviati nel 2005 sono stati chiusi (in quanto la controparte non ha voluto partecipare al procedimento, probabilmente in assenza di previo accordo al riguardo); 2 domande sono state ritirate; rispetto alle 2 ulteriori domande, i procedimenti, probabilmente iniziati verso la fine del 2005, alla fine dell'anno sono risultati pendenti.

Il Regolamento e la Guida

Il Regolamento ICC/ADR è accompagnato da una Guida, che illustra le principali caratteristiche del Regolamento e fornisce un commentario dello stesso, articolo per articolo.

Di particolare importanza sono i suggerimenti della CCI agli operatori e loro consulenti legali sull'opportunità di tener presente in qualsiasi momento dei rapporti economico-commerciali con una controparte – e già nella fase precontrattuale, come pure successivamente alla stipula del contratto, quando malauguratamente i rapporti contrattuali con la controparte dovessero entrare in crisi e addirittura quand'anche fosse già in corso una procedura giudiziale o arbitrale – che i procedimenti ADR possono essere di grande utilità, sia per prevenire l'insorgere di controversie/divergenze sia, quando queste si siano già verificate e anche quando abbiano già prodotto il ricorso ai tribunali ordinari o all'arbitrato, per cercare di facilitarne la soluzione. E' auspicabile che l'opera-

tore acquisisca la mentalità di valutare metodicamente l'eventuale ricorso alle tecniche ADR già nella fase dei negoziati, tenuto anche conto del fatto che, nel nostro, come pure nella maggioranza degli ordinamenti di diritto scritto (di "civil law") e con maggiori limitazioni anche in quelli di "common law", è prevista la responsabilità precontrattuale.

27. Le quattro clausole ADR

Tenendo anche conto di queste varie esigenze la CCI suggerisce agli operatori quattro clausole attinenti al ricorso alle procedure ICC/ADR, che si riproducono qui di seguito, che vanno dalla prima, meramente esortativa, con impegni via via crescenti per le successive clausole fino alla quarta, che obbliga le parti, che la pattuiscono per iscritto, a dar vita ad un procedimento ADR, su richiesta della parte che per prima attiva la clausola; e prevede anche che, in caso d'insuccesso del tentativo di conciliazione, la parte interessata possa mettere in azione un arbitrato CCI.

1. *"Le parti possono, in qualsiasi momento e senza pregiudizio per alcun diverso procedimento, cercare di comporre ogni controversia derivante dal presente contratto o in relazione con lo stesso, in conformità del Regolamento ADR della ICC. "*
2. *"In caso di controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso, le parti convengono, in primo luogo, di discutere e di valutare la possibilità di sottoporre la materia ad un procedimento di composizione delle controversie secondo il Regolamento ADR della ICC. "*
3. *"In caso di controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso, le parti convengono di sottoporre la materia ad un procedimento di composizione delle controversie previsto dal Regolamento ADR della ICC. Se la controversia non viene composta in conformità del predetto Regolamento nel termine di 45 giorni, decorrenti dal deposito della domanda ADR, o entro il diverso termi-*

ne che le parti possono convenire per iscritto, le parti non saranno soggette ad alcun'altra obbligazione in forza della presente clausola".

4. "In caso di controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso, le parti convengono di sottoporre la materia ad un procedimento di composizione previsto dal Regolamento ADR della ICC. Se la controversia non è composta in conformità del predetto Regolamento nel termine di 45 giorni dal deposito della domanda ADR o entro il diverso termine che le parti possono convenire per iscritto, la controversia sarà definitivamente risolta secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità del predetto Regolamento".

La clausola prescelta, redatta per iscritto, può essere inserita in un contratto o essere contenute in un atto scritto separato che faccia chiaro riferimento ad un contratto o altro specifico rapporto fra gli operatori. Questi possono variare il contenuto delle clausole, nel qual caso sono invitati, preferibilmente facendosi assistere dal loro consulente, a valutare la portata giuridica della variante, tenendo anche conto della legge o delle regole di diritto applicabili, e sulle quali le parti possono previamente concordare.

La prima delle quattro clausole prevede la possibilità ma non obbliga le parti a sottoporre la propria controversia al Regolamento. Essa è, pertanto, meramente facoltativa e mira a facilitare la propensione delle parti al ricorso alle ICC/ADR ed a creare una base a ciascuna di esse per proporre il ricorso all'altra.

La seconda clausola vincola le parti a sottoporre la propria controversia al Regolamento. Questa clausola non è, pertanto, meramente facoltativa. Essa obbliga le parti quanto meno a discutere la possibilità di instaurare un procedimento ICC/ADR. Tuttavia, le parti conservano il diritto di rinunciarvi, successivamente a tale discussione.

La terza clausola obbliga le parti a sottoporre al Regolamento tutte le controversie

che possono insorgere dal loro contratto o dallo specifico rapporto sottostante. Tale clausola prevede che, decorso il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda, le parti non sono più obbligate a proseguire nell'ambito delle ICC/ADR. Il termine può essere prorogato mediante un accordo scritto tra le parti. E' importante che le parti introducano un meccanismo automatico di scadenza nella clausola ADR di questo tipo, che consenta alle stesse di conoscere con precisione da quando non sono più vincolate al proseguimento della procedura ADR. Le parti sono, ben inteso, tenute ad applicare tale clausola in buona fede. Questa terza clausola non prevede un seguito per la risoluzione del litigio, qualora la procedura ICC/ADR abbia fallito il suo scopo e cioè non abbia condotto alla composizione della controversia. In tale eventualità, le parti sono libere di convenire di sottoporre la loro controversia ad arbitrato o, altrimenti, ciascuna di esse può proporre un'azione davanti al tribunale ordinario competente.

La quarta clausola è identica alla terza, salvo per la espressa previsione di sottoporre la controversia all'arbitrato CCI in caso di mancata composizione della stessa nel termine di 45 giorni dal deposito della domanda di ADR (ovvero entro il diverso termine concordato). In tal caso, ciascuna parte può presentare la domanda di arbitrato alla Segreteria della Corte, in osservanza del Regolamento di Arbitrato della CCI.

Dr. Mauro Ferrante, Consigliere Delegato CCI Italia e Segretario Generale AIA

Bibliografia

1. Y. Derains, E.A. Schwartz, "A Guide to the New ICC Rules of Arbitration", Kluwer Law International, 1998, 2nd ed. 2005

2. W.L. Craig, W.W. Park, J. Paulsson, “International Chamber of Commerce Arbitration”, Oceana Publications, 3rd ed. 2000
3. AA.VV, P. Bernardini, G. Bernini, A. Briguglio, D. Corapi, M. Ferrante, A. Giardina, H. A. Grigera Naon, R. Morera, M. Prosperetti, “Nuovo Regolamento di Arbitrato CCI 1998”, Giuffrè Editore, 1998, a cura di CCI Italia
4. A. Briguglio, L. Salvaneschi, “Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale”, Giuffrè ed., 2005
5. A. Reiner, “Le Règlement d’Arbitrage de la CCI, version 1998”, *Revue de l’Arbitrage*, 1/1998
6. R. Briner, “The Implementation of the 1998 ICC Rules of Arbitration”, ICC International Court of Arbitration Bulletin, December 1997;
 - R. Briner, P. Gelinas, Y. Derains, H.G. Naon, S.R. Bond, M.E. Schneider, S. Jarvin, M. Blessing, M. Buhler, “The New 1998 ICC Rules of Arbitration”, *Special Supplement*, ICC International Court of Arbitration Bulletin, December 1997;
 - F. Gelinas, “The application of the ICC Rules by the Court – 1998 Overview”, ICC International Court of Arbitration Bulletin, Spring 1999.

Su e giù per la Valnerina

*Cronaca a quattromani, per una giornata di relax in margine
all'Assemblea di Credimpex Italia a Perugia*

Ester DAVALLE
Alessandro TESI

La mattina del 10 giugno, ancora un po' assonnati per i trascorsi della precedente serata di gala, ci siamo ritrovati nella hall dell'Hotel Giò di Perugia ed abbiamo iniziato la nostra avventura, diretti verso la Valnerina.

Questa splendida valle, che gode dell'ampio abbraccio di decine di altre rasserenanti valli e delle trasparenti carezze dei torrenti che scendono sui fianchi di verdissime montagne, attraverso le acque del fiume Nera, ha forgiato tra i boschi un territorio che gli uomini, affascinati e riconoscenti per tanta bellezza, hanno appunto chiamato Valnerina.

Davanti agli occhi di tutti noi scorrevano le immagini di paesi costruiti in una simbiosi ideale fra natura e cultura.

A Castel San Felice ci attendeva la nostra graziosa accompagnatrice Marta che, nonostante la giovanissima età, ha saputo spiegarci con competenza e cortesia gli aspetti architettonici della chiesa dei santi Felice e Mauro, due eremiti siriani che per primi, nel V° secolo, cristianizzarono gli abitanti di questo luogo, inizialmente paludoso ma in seguito da loro bonificato.

Il nostro viaggio è proseguito alla volta dei monti Sibillini, dove uno spettacolo meraviglioso si è presentato di fronte a tutti noi, con le montagne rese candide dalla neve e ai loro piedi l'immensa

distesa della fioritura delle lenticchie che si estendeva a coprire l'intero altipiano.

Con l'approssimarsi dell'ora di pranzo, dal caratteristico Castelluccio di Norcia, siamo scesi verso l'agriturismo che ci avrebbe ospitati per un delizioso e sostanzioso pranzo a base di piatti semplici e gustosi dalla cucina di casa.

Con l'entusiasmo che ci aveva accompagnato alla scoperta di tante meraviglie e ben rifocillati, nel pomeriggio ci siamo diretti verso Norcia, la città sabina che si trova nella parte più montuosa della pittoresca Umbria; alcuni hanno optato per una visita ad una fabbrica di cioccolato altri per la visita della cittadina che conserva tutte le testimonianze del suo passato romano e medioevale (di particolare bellezza la Basilica di San Benedetto, patrono di Norcia).

Accanto alle numerose risorse ambientali, artistiche, culturali che la rendono attraente ed unica agli occhi di ogni visitatore, Norcia è famosa per la "norcineria", la nobile arte della lavorazione della carne suina, a cui ha dato nome e lustro: è infatti uno dei paradisi gastronomici più ricchi e ricercati. Vi regnano inoltre prodotti di eccellenza come il pregiato tartufo nero, le lenticchie di Castelluccio, la insuperabile cioccolata, salumi e formaggi di ogni varietà che hanno indotto tutti noi, attenti alle bellezze culturali ed artistiche ma anche a quelle gastronomiche, a prendere letteralmente d'as-

salto le caratteristiche botteghe che si affacciano sulla piazza principale del borgo.

Di nuovo “tutti a bordo” diretti a Preci per visitare l’abbazia di sant’Eutizio custode- tra l’altro – dell’interessantissimo museo degli attrezzi chirurgici (la vicina Norcia è stata la prima scuola della chirurgia in Italia facilitata dall’abilità, come abbiamo ricordato, nel sezionare i maiali). Muniti di video e fotocamere ci è stato possibile riprendere gli scorci più belli di questo complesso monumentale costituito dalla chiesa e dal monastero edificati su un terrazzamento alla base di una rupe su cui svetta il campanile.

Stanchi, ma non ancora sazi di tante bellezze, abbiamo deciso di proseguire la nostra maratona fino al termine della valle per approfittare dell’apertura serale della Cascata delle Marmore: uno spettacolo suggestivo e splendido nella sua imponenza che ha lasciato in tutti noi un entusiasmo ed uno stupore indimenticabili.

A tarda sera abbiamo ripreso il viaggio verso Perugia, grati alla deliziosa Marta per averci suggerito di osservare le bellezze della valle con i suoi occhi, affascinati e felici di aver trascorso una giornata che rimarrà a lungo nei cuori di tutti noi e con la speranza, con questi pochi scritti, di poter dare una idea - seppur approssimativa – a coloro che non hanno potuto partecipare, di quanto istruttivo è meraviglioso è stato questo nostro percorso.

Finito di stampare nel mese
di settembre 2006
dalla Litografia Agraf - Perugia